

Circolare 001/2013 - Modifiche al procedimento di notifica della cartella esattoriale

2 Marzo 2013

La sentenza della [Corte Costituzionale n. 258/2012](#) ha abrogato per incostituzionalità l'art. 26 del DPR 602/1973 nella parte in cui prevede che le notificazioni delle cartelle esattoriali da effettuarsi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si eseguono mediante affissione all'albo pretorio dell'avviso di deposito previsto dall'art. 60 lett. e) del DPR 600/1973.

Leggi: [Circolare 2013-001 Le modifiche alla procedimento di notifica della cartella esattoriale apportate dall'intervento della Corte Costituzionale con sentenza 258](#)

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 09-01-2013) 22-02-2013, n. 4559

2 Marzo 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente -

Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere -

Dott. VENUTI Pietro - Consigliere -

Dott. GARRI' Fabrizia - Consigliere -

Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1470-2010 proposto da:

G.M. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati OTTORINO BRESSANINI, AGOSTINO CATALANO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

OFFICINA DI PROTESI TRENTO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALCANOVER FILIPPO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 390/2008 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/01/2009 R.G.N. 377/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l'Avvocato BOCCIA RAIMONDO FRANCO per delega MARESCA ARTURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 30 luglio 2002, la Corte d'appello di Trento aveva confermato la decisione di primo grado, di accoglimento delle domande di G.M., operaio dipendente della s.p.a. Officine protesi assunto quale invalido al 50%, di annullamento (con le conseguenze di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18) del licenziamento per giustificato motivo soggettivo comunicatogli dalla società il 18 novembre 1999, a seguito della contestazione disciplinare di avere tenuto, durante il periodo di assenza per lombo - sciatalgia acuta protrattosi dal 25 al 28 ottobre 1999, un comportamento tale da escludere la sussistenza dello stato di malattia, ovvero, alternativamente, in contrasto con l'obbligo di non pregiudicare il ripristino della piena capacità lavorativa, per essere stato visto esercitare la caccia nelle mattine del 27 e 28 ottobre.

Con sentenza del 2005 n. 7731, questa Corte, accogliendo il ricorso proposto dalla società, aveva rilevato la contraddittorietà sul piano logico della decisione impugnata, "nel recepire acriticamente le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio e i chiarimenti successivamente forniti dal C.T.U.... Da un lato, infatti, il consulente tecnico ha accertato che, rispetto alla lombalgia cronica della quale soffre il ricorrente, episodi di riacutizzazione possono insorgere a seguito di variazioni climatiche ed in particolare a causa del freddo o dell'umidità ovvero a causa di sovraccarichi funzionali della colonna, specie in posture scorrette con o senza movimentazione di carichi; dall'altro ha concluso che dopo la risoluzione dello spasmo muscolare per effetto della terapia e del riposo nei primi due giorni, il ricorrente poteva attendere normalmente alla vita quotidiana ed effettuare pertanto i movimenti riscontrati nelle giornate del 27 e 28 ottobre 1999 (e cioè l'attività di caccia); ed infatti l'attività venatoria posta in essere dal lavoratore non era tale da aggravare apprezzabilmente o da ritardare la guarigione;... Ad avviso di questa Corte... non è chiaro il passaggio logico che ha indotto il giudice di merito ad escludere che l'attività venatoria svolta dal G. sia da considerarsi compatibile con la necessità (per evitare episodi di riacutizzazione della lombalgia cronica) di non esporsi al freddo o all'umidità e di non assumere posture scorrette. In particolare, non risultano adeguatamente valutati nè la particolare postura richiesta per puntare il fucile da caccia e sparare

nè la stagione e l'orario in cui tale attività è stata svolta".

Riassunta la causa avanti alla Corte d'appello di Venezia, quale giudice di rinvio, questa, con sentenza depositata in data 2 gennaio 2009, riformando la decisione di primo grado, ha respinto le domande del G., condannandolo altresì a restituire le somme versategli dalla società in esecuzione della sentenza riformata.

Per la cassazione di tale sentenza propone ora ricorso (notificato il 31 dicembre 2009) G.M. con un unico motivo, che denuncia il vizio di motivazione della sentenza.

La società resiste alle domande con rituale controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso investe il giudizio della Corte territoriale, secondo cui, tenuto conto della lombalgia cronica da cui è affetto il G. e che ne determina una invalidità del 50%, il fatto che nei due giorni indicati, di riposo stabilito dal medico per il recupero fisico a seguito del riacutizzarsi della malattia, questi si fosse recato in un periodo autunnale, di mattina presto (ore 6,15), in una zona di caccia del Trentino per praticarvi per un paio di ore l'attività venatoria da svolgersi da un capanno, avvalendosi di uccelli da richiamo, contrasterebbe, secondo una valutazione da condurre ex ante, alla luce dei criteri di correttezza e buona fede nell'adempimento delle obbligazioni, con l'obbligo del dipendente di non pregiudicare il ripristino della piena capacità lavorativa al termine del periodo di assenza per la malattia.

Il ricorrente sostiene infatti che il giudice di rinvio avrebbe risolto il quesito postogli dal questa Corte - in ordine alla valutazione di potenziale idoneità dell'eventuale esposizione del G. al freddo e all'umidità e dell'effettuazione di manovre proprie della caccia col fucile a determinare episodi di riacutizzazione della lombalgia cronica - con affermazioni apodittiche, affidate alla comune esperienza e assumendo fatti che non corrispondono alla realtà, senza tenere conto delle circostanze di fatto specificatamente dedotte dalla difesa dell'appellato relativamente alla mitezza del clima in autunno nella zona di caccia indicata, all'adeguatezza del vestiario indossato nell'occasione e alla sufficiente climatizzazione all'interno del gabbio otto ove erano situati gli uccelli da richiamo, al fatto che in tale gabbio la posizione del G. non sarebbe stata pericolosa per la sua salute, in quanto non statica, mentre il fucile sarebbe stato imbracciato non in maniera continua ma unicamente quando fosse stato scorto un fagiano e in tal caso inserito in un pertugio che fuoriesce dal gabbio.

Il ricorso è infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, le sentt. nn. 1699/11, 9474/09, 27104/06, 14046/05 e 17128702), l'assenza dal domicilio per lo svolgimento di attività lavorativa o di altro genere da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, secondo una valutazione da compiere ex ante, non solo allorché tale attività esterna sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, ma anche nell'ipotesi in cui la medesima attività, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del dipendente.

La valutazione circa la natura pregiudizievole di tale attività, costituisce giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità unicamente nel caso in cui dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione.

La deduzione con ricorso per cassazione di un vizio di motivazione non conferisce infatti al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della coerenza logico - formale e della correttezza giuridica delle argomentazioni svolte, in base all'individuazione, che compete esclusivamente al giudice di merito, delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo all'interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo interno tessuto ricostruttivo della vicenda (cfr., per tutte, Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802 e, più recentemente, ex ceteris, Cass., nn. 6288/11, 27162/09, 26825/09 e 15604/07).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha operato le proprie valutazioni - con riferimento alla situazione di un soggetto che, affetto da lombalgia cronica, si reca a caccia in una fase temporale di recupero da un episodio di riacutizzazione della lombosciatalgia, che imponeva riposo e temperature calde - tenendo conto di acquisizioni di comune esperienza, quale il clima e l'umidità esistenti la mattina presto in autunno inoltrato nella valle del Trentino o la postura che normalmente comporta l'attività venatoria, quantomeno in posizione eretta e statica, sollecitata dal peso del fucile e dai colpi sparati, ma anche di dati risultanti dall'istruttoria relativamente alla situazione dei luoghi (il percorso per recarsi al capanno e il riscaldamento dello stesso) e personali dell'appellato.

Tali valutazioni di fatto sono contrastate dalla difesa del G. col contrapporre ad esse giudizi di fatto diversi, sovente meramente assertivi - come quello relativo alla mitezza del clima autunnale nella zona del roveretano oppure quello riguardante l'adeguatezza del vestiario indossato dal ricorrente - o fondati su di una erronea interpretazione della sentenza - che, ad es., non ha affatto affermato che la caccia abbia comportato la stazione eretta per due ore col fucile imbracciato -, ma comunque fondati sulle medesime circostanze di fatto e massime di esperienza valutate dai giudici di merito, così sostanzialmente chiedendo a questo giudice di legittimità una nuova valutazione di merito dell'intera vicenda processuale, come non appare consentito in questa sede di controllo di legittimità.

Il ricorso va pertanto respinto e il ricorrente va condannato a rimborsare alla resistente le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al recente D.M. n. 140 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla società le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2013

Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 22 febbraio 2013 - Firme digitali

2 Marzo 2013

Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71. (13A04284) (GU n.117 del 21-5-2013)

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, gli articoli 20, comma 3, 24 comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009, recante le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2009, n. 129;

Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con cui è stato soppresso DigitPA, le cui funzioni sono state attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 2011, con il quale il Presidente Filippo Patroni Griffi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio, Presidente Filippo Patroni Griffi, in materia di pubblica amministrazione e semplificazione, tra cui, in raccordo con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo della società dell'informazione, prof. Francesco Profumo, le funzioni in materia di disciplina delle innovazioni connesse all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nei relativi sistemi informatici e di telecomunicazione, nonché di adeguamento, per amministrazioni ed enti pubblici, della normativa vigente relativa all'organizzazione e alle procedure in ragione dell'uso delle predette tecnologie;

Rilevata la necessità di sostituire il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, in considerazione delle modifiche apportate alla disciplina delle firme elettroniche contenuta nel Codice dell'amministrazione dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;

Acquisito il parere tecnico di DigitPA di cui al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 e successive modificazioni;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 19 gennaio 2012;

Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini delle presenti regole tecniche si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Si intende, inoltre, per:

- a) Codice: il Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
- b) chiavi: la coppia di chiavi asimmetriche come definite all'art. 1, comma 1, lettere h) e i), del Codice;
- c) Agenzia: l'Agenzia per l'Italia Digitale, di cui gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;
- d) compromissione della chiave privata: la sopravvenuta assenza di affidabilità nelle caratteristiche di sicurezza della chiave crittografica privata;
- e) dati per la creazione della firma elettronica qualificata o digitale: l'insieme dei codici personali e delle altre quantità di sicurezza, quali le chiavi crittografiche private, utilizzate dal firmatario per creare una firma elettronica qualificata o una firma digitale;
- f) evidenza informatica: una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una procedura informatica;
- g) funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire da una evidenza informatica, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire l'evidenza informatica originaria e generare impronte uguali a partire da evidenze informatiche differenti;
- h) impronta di una sequenza di simboli binari (bit): la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash;
- i) marca temporale: il riferimento temporale che consente la validazione temporale e che dimostra l'esistenza di un'evidenza informatica in un tempo certo;

- l) registro dei certificati: la combinazione di uno o più archivi informatici, tenuto dal certificatore, contenente tutti i certificati emessi;
- m) riferimento temporale: evidenza informatica, contenente la data e l'ora, che viene associata ad uno o più documenti informatici;
- n) dispositivi sicuri per la generazione della firma elettronica qualificata: mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo la cui conformità è accertata ai sensi dell'art. 12;
- o) dispositivi sicuri per la generazione della firma digitale: mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo la cui conformità è accertata ai sensi dell'art. 13;
- p) HSM: insieme di hardware e software che realizza dispositivi sicuri per la generazione delle firme in grado di gestire in modo sicuro una o più coppie di chiavi crittografiche;
- q) firma remota: particolare procedura di firma elettronica qualificata o di firma digitale, generata su HSM, che consente di garantire il controllo esclusivo delle chiavi private da parte dei titolari delle stesse;
- r) firma automatica: particolare procedura informatica di firma elettronica qualificata o di firma digitale eseguita previa autorizzazione del sottoscrittore che mantiene il controllo esclusivo delle proprie chiavi di firma, in assenza di presidio puntuale e continuo da parte di questo;
- s) certificato di attributo: certificato elettronico contenente le qualifiche di cui all'art. 28, comma 3, lettera a) del Codice, possedute da un soggetto;
- t) soluzioni di firma elettronica avanzata: soluzioni strumentali alla generazione e alla verifica della firma elettronica avanzata di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-bis) del Codice.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi degli articoli 20, 24, comma 4, 27, 28, 29, 32, 33, 35, comma 2, e 36, le regole tecniche per la generazione, apposizione e verifica della firma elettronica avanzata, qualificata e digitale, per la validazione temporale, nonché per lo svolgimento delle attività dei certificatori qualificati.
2. Le disposizioni di cui al Titolo II si applicano ai certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati in conformità al Codice.
3. Ai certificatori accreditati o che intendono accreditarsi ai sensi del Codice, si applicano, oltre a quanto previsto dal comma 2, anche le disposizioni di cui al Titolo III.
4. I certificatori accreditati rendono disponibile ai propri titolari un sistema di validazione temporale conforme alle disposizioni di cui al Titolo IV.
5. Le disposizioni di cui al Titolo V si applicano ai soggetti che intendono realizzare soluzioni di firma elettronica avanzata di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-bis) del Codice. Non si applicano a soluzioni di firma elettronica qualificata e digitale.
6. Ai prodotti sviluppati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea e dello spazio economico europeo in conformità alle norme nazionali di recepimento della direttiva

1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie L, n. 13 del 19 gennaio 2000, è consentito di circolare liberamente nel mercato interno.

Art. 3

Disposizioni generali

1. La firma elettronica qualificata è generata esclusivamente con i dispositivi di cui all'art. 1, comma 1, lettere n) e p).
2. La firma digitale è generata con i dispositivi di cui all'art. 1, comma 1, lettere o) e p).
3. Le presenti regole tecniche definiscono le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità del documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 1-bis, e 21, comma 2, del Codice.
4. La firma remota di cui all'art. 1, comma 1, lettera q), è generata su un HSM custodito e gestito, sotto la responsabilità, dal certificatore accreditato ovvero dall'organizzazione di appartenenza dei titolari dei certificati che ha richiesto i certificati medesimi ovvero dall'organizzazione che richiede al certificatore di fornire certificati qualificati ad altri soggetti al fine di dematerializzare lo scambio documentale con gli stessi. Il certificatore deve essere in grado, dato un certificato qualificato, di individuare agevolmente il dispositivo afferente la corrispondente chiave privata.
5. Nel caso in cui il dispositivo di cui al comma 4 non sia custodito dal certificatore, egli deve:
 - a) indicare al soggetto che custodisce il dispositivo le procedure operative, gestionali e le misure di sicurezza fisica e logica che tale soggetto è obbligato ad applicare;
 - b) effettuare verifiche periodiche sulla corretta applicazione delle indicazioni di cui alla lettera a), che il soggetto che custodisce il dispositivo ha l'obbligo di consentire ed agevolare;
 - c) redigere i verbali dell'attività di verifica di cui alla lettera b) che potranno essere richiesti in copia dall'Agenzia ai fini dell'attività di cui all'art. 31 del Codice;
 - d) comunicare all'Agenzia il luogo in cui i medesimi dispositivi sono custoditi;
 - e) effettuare ulteriori verifiche su richiesta dell'Agenzia consentendo di partecipare anche ad incarichi dello stesso ente;
 - f) assicurare che il soggetto che custodisce il dispositivo si impegni a consentire le verifiche di cui alle lettere b) ed e).
6. Nel caso in cui il certificatore venga a conoscenza dell'inosservanza di quanto previsto al comma 5, procede alla revoca dei certificati afferenti le chiavi private custodite sui dispositivi oggetto dell'inadempimento.
7. La firma remota di cui all'art. 1, comma 1, lettera q), è realizzata con misure tecniche ed organizzative, esplicitamente approvate, per le rispettive competenze, dall'Agenzia, nell'ambito delle attività di cui agli articoli 29 e 31 del Codice, e da OCSI, per quanto concerne la sicurezza del dispositivo ai sensi dell'art. 35 del Codice, tali da garantire al titolare il controllo esclusivo della chiave privata.

Titolo II

FIRME ELETTRONICHE QUALIFICATE

E DIGITALI

Art. 4

Norme tecniche di riferimento

1. Le regole tecniche relative ai dispositivi sicuri per la generazione delle firme di cui all'art. 35 del Codice sono conformi alle norme generalmente riconosciute a livello internazionale.
2. Gli algoritmi di generazione e verifica della firma elettronica qualificata e della firma digitale, le caratteristiche delle chiavi utilizzate, le funzioni di hash, i formati e le caratteristiche dei certificati qualificati e dei certificati di attributo, i formati e le caratteristiche della firma elettronica qualificata e della firma digitale, delle marche temporali, le caratteristiche delle applicazioni di verifica di cui all'art. 14, il formato dell'elenco di cui all'art. 43 del presente decreto, le modalità con cui rendere disponibili le informazioni sullo stato dei certificati, sono definiti, anche ai fini del riconoscimento e della verifica del documento informatico, con provvedimenti dell'Agenzia e pubblicati sul sito internet dello stesso ente. Nelle more dell'emanazione di tali provvedimenti continua ad applicarsi la deliberazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 45 del 21 maggio 2009 e successive modificazioni.
3. Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, non soddisfa il requisito di immodificabilità del documento previsto dall'art. 21, comma 2, del Codice, se contiene macroistruzioni, codici eseguibili o altri elementi, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

Art. 5

Caratteristiche generali delle chiavi

1. Una coppia di chiavi per la creazione e la verifica della firma elettronica qualificata o della firma digitale può essere attribuita ad un solo titolare.
2. Se il soggetto appone la sua firma elettronica qualificata o firma digitale per mezzo di una procedura automatica ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Codice, deve utilizzare una coppia di chiavi destinata a tale scopo, diversa da tutte le altre in suo possesso. L'utilizzo di tale procedura deve essere indicato esplicitamente nel certificato qualificato.
3. Se la procedura automatica di cui al comma 2 fa uso di un insieme di dispositivi sicuri per la generazione della firma elettronica qualificata o firma digitale del medesimo soggetto, deve essere utilizzata una coppia di chiavi diversa per ciascun dispositivo utilizzato dalla procedura automatica.
4. Ai fini del presente decreto, le chiavi afferenti i certificati qualificati ed i correlati servizi, si distinguono secondo le seguenti tipologie:
 - a) chiavi di sottoscrizione, destinate alla generazione e verifica della firma elettronica qualificata o della firma digitale apposta o associata ai documenti;
 - b) chiavi di certificazione, utilizzabili per la generazione e verifica delle firme apposte o associate ai certificati qualificati, per la sottoscrizione delle informazioni sullo stato di validità dei certificati,

per la sottoscrizione dei certificati relativi a chiavi di marcatura temporale;

- c) chiavi di marcatura temporale, destinate alla generazione e verifica delle marche temporali;
- d) chiavi dedicate alla sottoscrizione delle informazioni sullo stato di validità dei certificati;
- e) chiavi destinate alla sottoscrizione del separato certificato di attributo.

5. Non è consentito l'uso di una coppia di chiavi per funzioni diverse da quelle previste per ciascuna tipologia dal comma 4, salvo che, con riferimento esclusivo alle chiavi di cui al medesimo comma 4, lettera b), l'Agenzia non ne autorizzi l'utilizzo per altri scopi.

6. Le caratteristiche quantitative e qualitative delle chiavi sono tali da garantire un adeguato livello di sicurezza in rapporto allo stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, in conformità con quanto indicato nei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2.

7. L'uso delle chiavi di cui al comma 4, lettera d), e il profilo del certificato alle stesse associato sono definiti con il provvedimento di cui all'art. 4, comma 2. A tali chiavi dovrà essere associato un certificato sottoscritto con le stesse chiavi di certificazione con cui sono sottoscritti i certificati di cui si forniscono informazioni sullo stato di validità.

Art. 6

Generazione delle chiavi

1. La generazione della coppia di chiavi è effettuata mediante dispositivi e procedure che assicurano, in rapporto allo stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, l'unicità e un adeguato livello di sicurezza della coppia generata, nonché la segretezza della chiave privata.

2. Il sistema di generazione della coppia di chiavi comunque assicura:

- a) la rispondenza della coppia ai requisiti imposti dagli algoritmi di generazione e di verifica utilizzati;
- b) l'utilizzo di algoritmi che consentano l'equiprobabilità di generazione di tutte le coppie possibili;
- c) l'autenticazione informatica del soggetto che attiva la procedura di generazione.

Art. 7

Modalità di generazione delle chiavi

1. Le chiavi di cui all'art. 5, comma 4, lettere b) e d) possono essere generate esclusivamente in presenza del responsabile del servizio.

2. Le chiavi di sottoscrizione possono essere generate dal titolare o dal certificatore.

3. La generazione delle chiavi di sottoscrizione effettuata autonomamente dal titolare, avviene all'interno del dispositivo sicuro per la generazione delle firme, che è rilasciato o indicato dal certificatore, con modalità atte ad impedire che la medesima chiave possa essere associata a più certificati.

4. Il certificatore è tenuto ad assicurarsi che il dispositivo sicuro per la generazione della firma

elettronica qualificata, da lui fornito o indicato, presenti le caratteristiche e i requisiti di sicurezza di cui all'art. 35 del Codice e agli articoli 11 e 12 del presente decreto e a fornire all'Agenzia gli elementi necessari ai fini delle verifiche e dei controlli di cui all'art. 31 del Codice.

5. Il certificatore è tenuto ad assicurarsi che il dispositivo sicuro per la generazione della firma digitale, da lui fornito o indicato, presenti le caratteristiche e i requisiti di sicurezza di cui all'art. 35 del Codice e agli articoli 11 e 13 del presente decreto e a fornire all'Agenzia gli elementi necessari ai fini delle verifiche e dei controlli di cui all'art. 31 del Codice.

6. Il titolare è tenuto ad utilizzare esclusivamente il dispositivo sicuro per la generazione delle firme fornito dal certificatore, ovvero un dispositivo scelto tra quelli indicati dal certificatore stesso.

Art. 8

Conservazione delle chiavi e dei dati per la creazione della firma elettronica qualificata o digitale

1. Fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3 e 4, è vietata la duplicazione della chiave privata e dei dispositivi che la contengono.

2. Per fini particolari di sicurezza, è consentito che le chiavi di certificazione vengano esportate, purché ciò avvenga con modalità tali da non ridurre il livello di sicurezza e di riservatezza delle chiavi stesse.

3. Per la firma remota, è consentita l'esportazione sicura delle chiavi private di cui all'art. 5, comma 4, lettera a) presenti su HSM al di fuori del dispositivo stesso, esclusivamente per motivi di ripristino in caso di guasto o di aggiornamento del dispositivo in uso, purché protette con algoritmi crittografici ritenuti adeguati ai fini della certificazione e purché le operazioni di esportazione e importazione delle chiavi siano effettuate mediante funzionalità di sicurezza certificate implementate dai dispositivi sicuri di firma. La conservazione delle chiavi esportate deve avvenire nell'ambiente operativo del dispositivo sicuro di firma, sottoposta a opportune misure di sicurezza di tipo fisico e procedurale che debbono essere descritte, in forma di obiettivi o ipotesi per l'ambiente, nel relativo traguardo di sicurezza.

4. Per la firma remota, è consentita la replicazione in sicurezza delle chiavi private di cui all'art. 5, comma 4, lettera a) presenti su HSM, al fine di realizzare una configurazione ad alta affidabilità del dispositivo sicuro di firma, a condizione che tale configurazione rientri tra quelle sottoposte a certificazione ai sensi degli articoli 12 o 13. L'operazione di replicazione deve prevedere la protezione delle chiavi con algoritmi crittografici ritenuti adeguati ai fini della certificazione ed essere effettuata mediante funzionalità di sicurezza certificate implementate dal dispositivo sicuro di firma. Le chiavi replicate debbono essere conservate all'interno di dispositivi certificati con le stesse caratteristiche di sicurezza e controllati dal dispositivo certificato di origine, collocati nello stesso ambiente operativo o in altro ambiente con equivalente livello di sicurezza. Solo uno dei dispositivi fisici in questa configurazione deve essere abilitato ad effettuare le operazioni di firma.

5. Il titolare della coppia di chiavi:

a) assicura la custodia del dispositivo sicuro per la generazione della firma in suo possesso e adotta le misure di sicurezza fornite dal certificatore al fine di adempiere agli obblighi di cui all'art. 32, comma 1, del Codice;

b) conserva le informazioni di abilitazione all'uso della chiave privata separatamente dal dispositivo contenente la chiave e segue le indicazioni fornite dal certificatore;

- c) richiede immediatamente la revoca dei certificati qualificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi sicuri per la generazione della firma elettronica qualificata o della firma digitale inutilizzabili o di cui abbia perduto il possesso o il controllo esclusivo;
- d) salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, mantiene in modo esclusivo la conoscenza o la disponibilità di almeno uno dei dati per la creazione della firma elettronica qualificata o digitale;
- e) richiede immediatamente la revoca dei certificati qualificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi sicuri per la generazione della firma elettronica qualificata o della firma digitale qualora abbia il ragionevole dubbio che essi possano essere usati da altri.

Art. 9

Generazione delle chiavi di sottoscrizione al di fuori del dispositivo di firma

1. Il certificatore, se la certificazione del dispositivo di firma lo consente, può utilizzare un sistema diverso da quello destinato all'uso della chiave privata per la generazione delle chiavi di sottoscrizione.
2. Il certificatore descrive dettagliatamente il sistema di cui al comma 1 nel piano della sicurezza, di cui all'art. 35.

Art. 10

Sicurezza del sistema di generazione delle chiavi diverso dal dispositivo di firma

1. Se la generazione delle chiavi di sottoscrizione avviene su un sistema di cui all'art. 9, il sistema di generazione assicura:
 - a) l'impossibilità di intercettazione o recupero di qualsiasi informazione, anche temporanea, prodotta durante l'esecuzione della procedura;
 - b) il trasferimento della chiave privata, in condizioni di massima sicurezza, nel dispositivo di firma in cui verrà utilizzata.
2. Il sistema di generazione è isolato, dedicato esclusivamente a questa attività ed adeguatamente protetto.
3. L'accesso al sistema è controllato e ciascun utente è preventivamente identificato per l'accesso fisico e autenticato per l'accesso logico. Ogni sessione di lavoro è registrata nel giornale di controllo.
4. Il sistema è dotato di strumenti di controllo della propria configurazione che consentono di verificare l'autenticità e l'integrità del software installato e l'assenza di programmi non previsti dalla procedura e di dati residuali provenienti dalla generazione di coppie di chiavi precedenti che possano inficiare l'equiprobabilità della generazione di quelle successive.

Art. 11

Dispositivi sicuri e procedure per la generazione delle firme elettroniche qualificate e delle firme digitali

1. La generazione delle firme elettroniche qualificate e delle firme digitali avviene all'interno di un dispositivo sicuro per la generazione delle firme, in maniera tale che non sia possibile l'intercettazione della chiave privata utilizzata.

2. Il dispositivo sicuro per la generazione della firma elettronica qualificata o della firma digitale deve poter essere attivato esclusivamente dal titolare mediante sistemi di autenticazione ritenuti adeguati, secondo le rispettive competenze, dall'OCSI e dall'Agenzia, prima di procedere alla generazione della firma.

3. L'Agenzia, nell'ambito dell'attività di cui agli articoli 29 e 31 del Codice, valuta l'adeguatezza tecnologica dei sistemi di autenticazione per quanto concerne l'interazione fra il titolare e il dispositivo sicuro per la generazione della firma, tenuto conto del traguardo di sicurezza di cui al DPCM 30 ottobre 2003 e del contesto di utilizzo.

4. La personalizzazione del dispositivo sicuro per la generazione della firma elettronica qualificata o della firma digitale garantisce almeno:

a) l'acquisizione da parte del certificatore dei dati identificativi del dispositivo sicuro per la generazione della firma elettronica qualificata o della firma digitale utilizzato e la loro associazione al titolare;

b) la registrazione nel dispositivo sicuro per la generazione della firma elettronica qualificata o della firma digitale del certificato qualificato, relativo alle chiavi di sottoscrizione del titolare.

5. La personalizzazione del dispositivo sicuro per la generazione delle firme elettroniche qualificate o digitali può prevedere, per l'utilizzo nelle procedure di firma, la registrazione, nel dispositivo medesimo, del certificato elettronico relativo alla chiave pubblica del certificatore la cui corrispondente privata è stata utilizzata per sottoscrivere il certificato qualificato relativo alle chiavi di sottoscrizione del titolare.

6. La personalizzazione del dispositivo sicuro per la generazione delle firme elettroniche qualificate o digitali è registrata nel giornale di controllo di cui all'art. 36.

7. Il certificatore adotta, nel processo di personalizzazione del dispositivo sicuro per la generazione delle firme elettroniche qualificate e digitali, procedure atte ad identificare il titolare del dispositivo medesimo e dei certificati in esso contenuti.

8. I certificatori che rilasciano certificati qualificati forniscono almeno un sistema che consenta la generazione delle firme elettroniche qualificate e digitali.

Art. 12

Ulteriori requisiti per i dispositivi sicuri per la generazione della firma elettronica qualificata

1. La certificazione di sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di una firma elettronica qualificata, anche remota o automatica, prevista dall'art. 35 del Codice è effettuata secondo criteri non inferiori a quelli previsti:

a) dal livello EAL 4+ della norma ISO/IEC 15408, in conformità ai profili di protezione indicati nella decisione della Commissione europea 14 luglio 2003 e successive modificazioni;

a) b) dal livello EAL 4+ della norma ISO/IEC 15408, in conformità ai profili di protezione o traguardi di sicurezza giudicati adeguati ai sensi dell'art. 35, commi 5 e 6 del Codice e successive modificazioni.

Art. 13

Ulteriori requisiti per i dispositivi sicuri per la generazione della firma digitale

1. Salvo quanto disposto al comma 2, la certificazione di sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di una firma digitale è effettuata ai sensi dell'art. 12.
2. L'organismo di certificazione della sicurezza informatica può individuare ulteriori modalità di verifica della conformità ai requisiti di sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di una firma digitale remota ai sensi dell'art. 35, commi 1 e 2 del Codice.
3. I certificati qualificati afferenti chiavi private custodite nei dispositivi di cui al comma 2, non devono contenere l'estensione qcStatements id-etsi-qcs-QcSSCD.

Art. 14

Verifica delle firme elettroniche qualificate e digitali

1. I certificatori che rilasciano certificati qualificati forniscono ovvero indicano almeno un sistema che consenta di effettuare la verifica delle firme elettroniche qualificate e delle firme digitali, conforme a quanto stabilito con i provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2.
2. Il sistema di verifica delle firme elettroniche qualificate e digitali deve quantomeno:
 - a) presentare, almeno sinteticamente, lo stato di aggiornamento delle informazioni di validità dei certificati di certificazione presenti nell'elenco pubblico;
 - b) visualizzare le informazioni presenti nel certificato qualificato, in attuazione di quanto stabilito nell'art. 28, comma 3, del Codice, nonché le estensioni obbligatorie nel certificato qualificato (qcStatements), indicate nei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2;
 - c) consentire l'aggiornamento, per via telematica, delle informazioni pubblicate nell'elenco pubblico dei certificatori;
 - d) in caso di firme multiple, visualizzare l'eventuale dipendenza tra queste;
 - e) visualizzare chiaramente l'esito della verifica dello stato dei certificati qualificati e di eventuali certificati di attributo secondo le modalità indicate nei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2;
 - f) evidenziare l'eventuale modifica del documento informatico dopo la sottoscrizione dello stesso;
 - g) consentire di salvare il risultato dell'operazione di verifica su un documento informatico rendere evidente la circostanza di cui all'art. 19, comma 7.
3. L'Agenzia, ai sensi dell'art. 31 del Codice, accerta la conformità dei sistemi di verifica di cui al comma 1 alle norme del Codice e alle presenti regole tecniche.
4. L'Agenzia, al fine di fornire garanzie di attendibilità nelle operazioni di verifica e di rendere effettivamente interoperabili le firme elettroniche qualificate e le firme digitali, anche in base all'evoluzione delle normative europee ed all'evoluzione degli standard tecnici, può elaborare Linee Guida utili per la verifica della firma elettronica qualificata e della firma digitale apposte a documenti informatici cui i certificatori accreditati hanno l'obbligo di attenersi.

Art. 15

Informazioni riguardanti i certificatori

1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati ai sensi del Codice forniscono all'Agenzia le seguenti informazioni e documenti a loro relativi:

- a) dati anagrafici ovvero denominazione o ragione sociale;
- b) residenza ovvero sede legale;
- c) sedi operative;
- d) rappresentante legale;
- e) certificati delle chiavi di certificazione;
- f) piano per la sicurezza di cui all'art. 35;
- g) manuale operativo di cui all'art. 40;
- h) relazione sulla struttura organizzativa;
- i) copia di una polizza assicurativa a copertura dei rischi dell'attività e dei danni causati a terzi.

2. L'Agenzia rende accessibili, in via telematica, le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e), g) al fine di rendere pubbliche le informazioni che individuano il certificatore qualificato. Tali informazioni sono utilizzate, da chi le consulta, solo per le finalità consentite dalla legge.

Art. 16

Comunicazione tra certificatore e l'Agenzia

1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati comunicano all'Agenzia la casella di posta elettronica certificata da utilizzare per realizzare un sistema di comunicazione attraverso il quale scambiare le informazioni previste dal presente decreto.

2. L'Agenzia rende disponibile sul proprio sito internet l'indirizzo della propria casella di posta elettronica certificata.

Art. 17

Generazione e uso delle chiavi del certificatore

1. La generazione delle chiavi di certificazione avviene in modo conforme a quanto previsto dalle presenti regole tecniche.

2. Per ciascuna chiave di certificazione il certificatore genera un certificato sottoscritto con la chiave privata della coppia cui il certificato si riferisce.

3. I valori contenuti nei singoli campi del certificato delle chiavi di certificazione sono codificati in modo da non generare equivoci relativi al nome, ragione o denominazione sociale del certificatore.

4. La certificazione di sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di una firma utilizzati per le chiavi di cui all'art. 5, comma 4, lettere b), c) e d), è effettuata secondo criteri non inferiori a quelli previsti:

- a) dal livello EAL 4+ della norma ISO/IEC 15408 in conformità ai profili di protezione indicati

nella decisione della Commissione europea 14 luglio 2003 e successive modificazioni;

b) dal livello di certificazione e in conformità ai profili di protezione o traguardi di sicurezza giudicati adeguati dagli organismi di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) della Direttiva europea 1999/93/EU.

5. La certificazione di sicurezza di cui al comma 4 può inoltre essere effettuata secondo i criteri previsti dal livello di valutazione E3 e robustezza HIGH dell'ITSEC, o superiori, con un traguardo di sicurezza giudicato adeguato dall'Agenzia nell'ambito dell'attività di cui agli articoli 29 e 31 del Codice.

Art. 18

Generazione dei certificati qualificati

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 32 del Codice, all'atto dell'emissione del certificato qualificato, il certificatore:

- a) accerta l'autenticità della richiesta;
- b) nel caso di chiavi generate dallo stesso certificatore, assicura la consegna al legittimo titolare ovvero, nel caso di chiavi non generate dallo stesso certificatore, verifica il possesso della chiave privata da parte del titolare e il corretto funzionamento della coppia di chiavi.

2. Il certificato qualificato è generato con un sistema conforme a quanto previsto dall'art. 33.

3. Il termine del periodo di validità del certificato qualificato precede di almeno due anni il termine del periodo di validità del certificato delle chiavi di certificazione utilizzato per verificarne l'autenticità.

4. L'emissione dei certificati qualificati è registrata nel giornale di controllo specificando il riferimento temporale relativo alla registrazione.

Art. 19

Informazioni contenute nei certificati

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 del Codice, i certificati qualificati contengono almeno le seguenti ulteriori informazioni:

- a) Codice identificativo del titolare presso il certificatore;
- b) tipologia della coppia di chiavi in base all'uso cui sono destinate.

2. Le informazioni personali contenute nel certificato qualificato ai sensi di quanto previsto nell'art. 28 del Codice sono utilizzabili unicamente per identificare il titolare della firma elettronica qualificata o della firma digitale, per verificare la firma del documento informatico, nonché per indicare eventuali qualifiche specifiche del titolare.

3. I valori contenuti nei singoli campi del certificato qualificato sono codificati in modo da non generare equivoci relativi al nome, ragione o denominazione sociale del certificatore.

4. Le informazioni e le qualifiche di cui all'art. 28, comma 3, lettera a) del Codice, codificate secondo le modalità indicate dai provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto, sono

inserite dal certificatore su richiesta del titolare:

- a) nel certificato qualificato senza l'indicazione dell'organizzazione di appartenenza. A tal fine, il titolare del certificato fornisce al certificatore una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) ovvero, nel certificato di attributo o nel certificato qualificato con l'indicazione dell'organizzazione di appartenenza. A tal fine, il titolare del certificato richiede all'organizzazione di appartenenza una autorizzazione all'emissione del certificato, qualificato o di attributo che consegna al certificatore.

L'organizzazione, che ha l'obbligo di fornire tale autorizzazione, assume l'impegno di richiedere al certificatore la revoca del certificato qualificato qualora venga a conoscenza della variazione delle informazioni o delle qualifiche contenute nello stesso. Il titolare, nel richiedere l'autorizzazione, ha l'obbligo di comunicare all'organizzazione di appartenenza il certificatore cui intende rivolgersi.

5. Il certificatore, salvo quanto disposto al comma 6, determina il periodo di validità dei certificati qualificati anche in funzione della robustezza crittografica delle chiavi impiegate.

6. L'Agenzia, ai sensi dell'art. 4, comma 2, determina il periodo massimo di validità del certificato qualificato in funzione degli algoritmi e delle caratteristiche delle chiavi.

7. Il certificato qualificato può contenere l'indicazione che l'utilizzo della chiave privata per la generazione della firma è subordinato alla verifica da parte del certificatore della validità del certificato qualificato e dell'eventuale certificato di attributo. All'attuazione del presente comma si provvede con le modalità stabilite dai provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 20

Revoca e sospensione del certificato qualificato

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 del Codice, il certificato qualificato è revocato o sospeso dal certificatore, ove quest'ultimo abbia notizia della compromissione della chiave privata o del dispositivo sicuro per la generazione delle firme elettroniche qualificate o digitali.

2. Il certificatore conserva le richieste di revoca e sospensione per lo stesso periodo previsto all'art. 32, comma 3, lettera j) del Codice.

Art. 21

Codice di emergenza

1. Per ciascun certificato qualificato emesso il certificatore fornisce al titolare almeno un Codice riservato, da utilizzare per richiedere la sospensione del certificato nei casi di emergenza indicati nel manuale operativo di cui all'art. 40 e comunicati al titolare.

2. La richiesta di cui al comma 1 è successivamente confermata utilizzando una delle modalità previste dal certificatore.

3. Il certificatore adotta specifiche misure di sicurezza per assicurare la segretezza del Codice di emergenza.

Art. 22

Revoca dei certificati qualificati relativi a chiavi di sottoscrizione

1. La revoca del certificato qualificato relativo a chiavi di sottoscrizione viene effettuata dal certificatore mediante l'inserimento del suo Codice identificativo in una delle liste di certificati revocati e sospesi (CRL).
2. Se la revoca avviene a causa della possibile compromissione della chiave privata, il certificatore deve procedere tempestivamente alla pubblicazione dell'aggiornamento della lista di revoca.
3. La revoca dei certificati è annotata nel giornale di controllo con la specificazione della data e dell'ora della pubblicazione della CRL.
4. Il certificatore comunica tempestivamente l'avvenuta revoca al titolare e all'eventuale terzo interessato specificando la data e l'ora a partire dalla quale il certificato qualificato risulta revocato.

Art. 23

Revoca di un certificato qualificato su iniziativa del certificatore

1. Salvo i casi di motivata urgenza, il certificatore che intende revocare un certificato qualificato ne dà preventiva comunicazione al titolare, specificando i motivi della revoca nonché la data e l'ora a partire dalla quale la revoca è efficace.

Art. 24

Revoca del certificato qualificato su richiesta del titolare

1. La richiesta di revoca è inoltrata al certificatore munita della sottoscrizione del titolare e con la specificazione della sua decorrenza.
2. Le modalità di inoltro della richiesta sono indicate dal certificatore nel manuale operativo di cui all'art. 40.
3. Il certificatore verifica l'autenticità della richiesta e procede alla revoca entro il termine richiesto. Sono considerate autentiche le richieste inoltrate con le modalità previste dal comma 2.
4. Se il certificatore non ha la possibilità di accertare in tempo utile l'autenticità della richiesta, procede alla sospensione del certificato.

Art. 25

Revoca su richiesta del terzo interessato

1. La richiesta di revoca da parte del terzo interessato da cui derivano i poteri di firma del titolare è inoltrata al certificatore munita di sottoscrizione e con la specificazione della sua decorrenza.
2. In caso di cessazione o modifica delle qualifiche o del titolo inserite nel certificato su richiesta del terzo interessato, la richiesta di revoca di cui al comma 1 è inoltrata non appena il terzo venga a conoscenza della variazione di stato.
3. Se il certificatore non ha la possibilità di accertare in tempo utile l'autenticità della richiesta, procede alla sospensione del certificato.

Art. 26

Sospensione dei certificati qualificati

1. La sospensione del certificato qualificato è effettuata dal certificatore mediante l'inserimento del suo Codice identificativo in una delle liste dei certificati revocati e sospesi (CRL).
2. Il certificatore comunica tempestivamente l'avvenuta sospensione al titolare e all'eventuale terzo interessato specificando la data e l'ora a partire dalla quale il certificato qualificato risulta sospeso.
3. Il certificatore indica nel manuale operativo, ai sensi dell'art. 40, comma 3, lettera l), la durata massima del periodo di sospensione e le azioni intraprese al termine dello stesso in assenza di diverse indicazioni da parte del soggetto che ha richiesto la sospensione.
4. In caso di revoca di un certificato qualificato sospeso, la data della stessa decorre dalla data di inizio del periodo di sospensione.
5. La sospensione e la cessazione della stessa sono annotate nel giornale di controllo con l'indicazione della data e dell'ora di esecuzione dell'operazione.
6. La cessazione dello stato di sospensione del certificato, che sarà considerato come mai sospeso, è tempestivamente comunicata al titolare e all'eventuale terzo interessato specificando la data e l'ora a partire dalla quale il certificato ha cambiato stato.

Art. 27

Sospensione del certificato qualificato su iniziativa del certificatore

1. Salvo casi d'urgenza che il certificatore è tenuto a motivare contestualmente alla comunicazione conseguente alla sospensione di cui al comma 2, il certificatore che intende sospendere un certificato qualificato ne dà preventiva comunicazione al titolare e all'eventuale terzo interessato specificando i motivi della sospensione e la sua durata.
2. Se la sospensione è causata da una richiesta di revoca motivata dalla possibile compromissione della chiave privata, il certificatore procede tempestivamente alla pubblicazione della sospensione.

Art. 28

Sospensione del certificato qualificato su richiesta del titolare

1. La richiesta di sospensione del certificato qualificato, con la specificazione della sua durata, è inoltrata al certificatore, secondo le modalità indicate nel manuale operativo approvato dall'Agenzia.
2. Il certificatore verifica l'autenticità della richiesta e procede alla sospensione entro il termine richiesto. Sono considerate autentiche le richieste inoltrate con le modalità previste dal precedente comma 1.

Art. 29

Sospensione su richiesta del terzo interessato

1. La richiesta di sospensione del certificato qualificato da parte del terzo interessato, da cui derivano i poteri di firma del titolare, è inoltrata al certificatore munita di sottoscrizione e con la specificazione della sua durata.

Art. 30

Sostituzione delle chiavi di certificazione

1. La procedura di sostituzione delle chiavi, generate dal certificatore in conformità all'art. 17, assicura il rispetto del termine di cui all'art. 18, comma 3.
2. I certificati generati a seguito della sostituzione delle chiavi di certificazione sono inviati all'Agenzia.

Art. 31

Revoca dei certificati relativi a chiavi di certificazione

1. La revoca del certificato relativo ad una coppia di chiavi di certificazione è consentita solo nei seguenti casi:
 - a) compromissione della chiave privata;
 - b) malfunzionamento irrecuperabile del dispositivo sicuro per la generazione delle firme;
 - c) cessazione dell'attività.
2. La revoca è comunicata entro ventiquattro ore all'Agenzia e resa nota a tutti i titolari di certificati qualificati sottoscritti con la chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica è contenuta nel certificato revocato.
3. La revoca di certificati di cui al comma 1, pubblicati dall'Agenzia nell'elenco pubblico dei certificatori di cui all'art. 43, è resa nota attraverso il medesimo elenco.

Art. 32

Requisiti di sicurezza dei sistemi operativi

1. I sistemi operativi dei sistemi di elaborazione utilizzati nelle attività di certificazione per la generazione delle chiavi, la generazione dei certificati qualificati e la gestione del registro dei certificati qualificati, devono essere stati oggetto di opportune personalizzazioni atte a innalzarne il livello di sicurezza (hardening) a cura del certificatore.
2. Ai sensi dell'art. 31 del Codice, l'Agenzia verifica l'idoneità delle personalizzazioni di cui al comma 1 e indica al certificatore eventuali azioni correttive.
3. Il comma 1 non si applica al sistema operativo dei dispositivi di firma.

Art. 33

Sistema di generazione dei certificati qualificati

1. La generazione dei certificati qualificati avviene su un sistema utilizzato esclusivamente per la generazione di certificati, situato in locali adeguatamente protetti.
2. L'entrata e l'uscita dai locali protetti è registrata sul giornale di controllo.
3. L'accesso ai sistemi di elaborazione è consentito, limitatamente alle funzioni assegnate, esclusivamente al personale autorizzato, identificato attraverso un'opportuna procedura di riconoscimento da parte del sistema al momento di apertura di ciascuna sessione.

4. L'inizio e la fine di ciascuna sessione sono registrati sul giornale di controllo.

Art. 34

Accesso del pubblico ai certificati

1. Le liste dei certificati revocati e sospesi sono rese pubbliche.
2. I certificati qualificati, su richiesta del titolare, possono essere accessibili alla consultazione del pubblico nonché comunicati a terzi, al fine di verificare le firme digitali, esclusivamente nei casi consentiti dal titolare del certificato e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Le liste pubblicate dei certificati revocati e sospesi, nonché i certificati qualificati eventualmente resi accessibili alla consultazione del pubblico, sono utilizzabili da chi li consulta per le sole finalità di applicazione delle norme che disciplinano la verifica e la validità delle firme elettroniche qualificate e digitali.
4. Chiunque ha diritto di conoscere se a proprio nome sia stato rilasciato un certificato qualificato. Le modalità per ottenere l'informazione di cui al primo periodo sono definite con il provvedimento di cui all'art. 42, comma 10, del presente decreto.

Art. 35

Piano per la sicurezza

1. Il certificatore definisce un piano per la sicurezza nel quale sono contenuti almeno i seguenti elementi:
 - a) struttura generale, modalità operativa e struttura logistica;
 - b) descrizione dell'infrastruttura di sicurezza fisica rilevante ai fini dell'attività di certificatore;
 - c) allocazione dei servizi e degli uffici negli immobili rilevanti ai fini dell'attività di certificatore;
 - d) descrizione delle funzioni del personale e sua allocazione ai fini dell'attività di certificatore;
 - e) attribuzione delle responsabilità;
 - f) algoritmi crittografici o altri sistemi utilizzati;
 - g) descrizione delle procedure utilizzate nell'attività di certificatore;
 - h) descrizione dei dispositivi installati;
 - i) descrizione dei flussi di dati;
 - l) procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati;
 - m) procedura di continuità operativa del servizio di pubblicazione delle liste di revoca e sospensione;
 - n) analisi dei rischi;
 - o) descrizione delle contromisure;

- p) descrizione delle verifiche e delle ispezioni;
- q) descrizione delle misure adottate ai sensi degli articoli 32, comma 1, e 47, comma 2;
- r) procedura di gestione dei disastri;
- s) descrizione della procedura di cui all'art. 8, comma 3, ponendo in rilievo le modalità di conservazione e protezione dei supporti contenenti le chiavi esportate;
- t) misure di sicurezza per la protezione dei dispositivi di firma remota, ivi comprese le modalità di custodia;
- u) limitatamente a quanto previsto all'art. 11, comma 3, modalità con cui è assicurato il controllo esclusivo delle chiavi private custodite sui dispositivi di firma remota;
- v) le misure procedurali e tecniche applicate per la distruzione dei dispositivi HSM e delle chiavi che contengono in caso di guasto del dispositivo HSM che non consente l'applicazione delle funzionalità di sicurezza certificate implementate dai dispositivi medesimi.

2. Quanto previsto dalle lettere t) e u) del comma 1 può essere oggetto di dichiarazioni separate da parte del certificatore, ad integrazione del piano per la sicurezza.

3. L'Agenzia, a seguito dell'analisi di quanto dichiarato alle lettere t) e u) del comma 1, può imporre al certificatore di inserire nei certificati qualificati afferenti la firma remota limitazioni d'uso e di valore.

4. Il piano per la sicurezza, sottoscritto dal legale rappresentante del certificatore, ovvero dal responsabile della sicurezza da questo delegato, è consegnato all'Agenzia in busta sigillata o cifrato, al fine di garantirne la riservatezza, in base alle indicazioni fornite dall'Agenzia.

5. Il piano per la sicurezza si attiene alle misure di sicurezza previste dal Titolo V della Parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 36

Giornale di controllo

1. Il giornale di controllo è costituito dall'insieme delle registrazioni effettuate anche automaticamente dai dispositivi installati presso il certificatore, allorché si verificano le condizioni previste dal presente decreto.

2. Le registrazioni possono essere effettuate indipendentemente anche su supporti distinti e di tipo diverso.

3. A ciascuna registrazione è apposto un riferimento temporale.

4. Il giornale di controllo è tenuto in modo da garantire l'autenticità delle annotazioni e consentire la ricostruzione, con la necessaria accuratezza, di tutti gli eventi rilevanti ai fini della sicurezza.

5. L'integrità del giornale di controllo è verificata con frequenza almeno mensile.

6. Le registrazioni contenute nel giornale di controllo sono conservate per un periodo pari a venti anni, salvo quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 37

Sistema di qualità del certificatore

1. Entro un anno dall'avvio dell'attività di certificazione, il certificatore dichiara la conformità del proprio sistema di qualità alle norme ISO 9000, successive modifiche o a norme equivalenti.
2. Il manuale della qualità è depositato presso l'Agenzia e reso disponibile presso il certificatore.

Art. 38

Organizzazione del personale addetto al servizio di certificazione

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, l'organizzazione del certificatore prevede almeno le seguenti figure professionali:
 - a) responsabile della sicurezza;
 - b) responsabile del servizio di certificazione e validazione temporale;
 - c) responsabile della conduzione tecnica dei sistemi;
 - d) responsabile dei servizi tecnici e logistici;
 - e) responsabile delle verifiche e delle ispezioni (auditing).
2. Non è possibile attribuire al medesimo soggetto più funzioni tra quelle previste dal comma 1.
3. Ferma restando la responsabilità del certificatore, l'organizzazione dello stesso può prevedere che alcune delle suddette responsabilità siano affidate ad altre organizzazioni. In questo caso il responsabile della sicurezza o altro dipendente appositamente designato gestisce i rapporti con tali figure professionali.
4. In nessun caso quanto previsto al comma 3 si applica per le figure professionali di cui al comma 1, lettere a) ed e).

Art. 39

Requisiti di competenza ed esperienza del personale

1. Il personale cui sono attribuite le funzioni previste dall'art. 38 deve aver maturato una esperienza professionale nelle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni almeno quinquennale.
2. Per ogni aggiornamento apportato al sistema di certificazione è previsto un apposito addestramento.

Art. 40

Manuale operativo

1. Il manuale operativo definisce le procedure applicate dal certificatore che rilascia certificati qualificati nello svolgimento della sua attività.
2. Il manuale operativo è depositato presso l'Agenzia e pubblicato a cura del certificatore in modo da

essere consultabile per via telematica.

3. Il manuale contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi del certificatore;
- b) dati identificativi della versione del manuale operativo;
- c) responsabile del manuale operativo;
- d) definizione degli obblighi del certificatore, del titolare e dei richiedenti le informazioni per la verifica delle firme;
- e) definizione delle responsabilità e delle eventuali limitazioni agli indennizzi;
- f) indirizzo del sito web del certificatore ove sono pubblicate le tariffe;
- g) modalità di identificazione e registrazione degli utenti;
- h) modalità di generazione delle chiavi per la creazione e la verifica della firma;
- i) modalità di emissione dei certificati;
- l) modalità di inoltro delle richieste e della gestione di sospensione e revoca dei certificati;
- m) modalità di sostituzione delle chiavi;
- n) modalità di gestione del registro dei certificati;
- o) modalità di accesso al registro dei certificati;
- p) modalità per l'apposizione e la definizione del riferimento temporale;
- q) modalità di protezione dei dati personali;
- r) modalità operative per l'utilizzo del sistema di verifica delle firme di cui all'art. 14, comma 1;
- t) modalità operative per la generazione della firma elettronica qualificata e della firma digitale.

Art. 41

Riferimenti temporali opponibili ai terzi

1. I riferimenti temporali realizzati dai certificatori accreditati in conformità con quanto disposto dal titolo IV sono opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Codice.

2. I riferimenti temporali apposti sul giornale di controllo da un certificatore accreditato, secondo quanto indicato nel proprio manuale operativo, sono opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Codice.

3. L'ora assegnata ai riferimenti temporali di cui al comma 2 del presente articolo, deve corrispondere alla scala di tempo UTC(IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, con una differenza non superiore ad un minuto primo.

4. Costituiscono inoltre validazione temporale:

- a) il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272;
- b) il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti in conformità alle norme vigenti, ad opera di un pubblico ufficiale o di una pubblica amministrazione;
- c) il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 48 del Codice;
- d) il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo della marcatura postale elettronica ai sensi dell'art. 14, comma 1, punto 1.4 della Convenzione postale universale, come modificata dalle decisioni adottate dal XXIII Congresso dell'Unione postale universale, recepite dal Regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2007, n. 18.

Titolo III

CERTIFICATORI ACCREDITATI

Art. 42

Obblighi per i certificatori accreditati

1. Il certificatore accreditato genera un certificato per ciascuna delle chiavi di firma utilizzate dall'Agenzia per la sottoscrizione dell'elenco pubblico dei certificatori, lo pubblica nel proprio registro dei certificati e lo rende accessibile per via telematica al fine di verificare la validità delle chiavi utilizzate dall'Agenzia.

Tali informazioni sono utilizzate, da chi le consulta, solo per le finalità consentite dalla legge.

2. Il certificatore accreditato garantisce l'interoperabilità del prodotto di verifica di cui all'art. 14 del presente decreto con i documenti informatici sottoscritti mediante firme elettroniche qualificate e digitali ad opera dell'Agenzia, nell'ambito delle attività di cui all'art. 31 del Codice.

3. Il certificatore accreditato mantiene copia della lista, sottoscritta dall'Agenzia, dei certificati relativi alle chiavi di certificazione di cui all'art. 43, comma 1, lettera e) del presente decreto, che rende accessibile per via telematica per la specifica finalità della verifica delle firme elettroniche qualificate e digitali.

4. I certificatori accreditati, al fine di ottenere e mantenere il riconoscimento di cui all'art. 29, comma 1 del Codice, svolgono la propria attività in conformità con quanto previsto dai provvedimenti emanati dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, comma 2.

Fino all'emanazione di tali provvedimenti continua ad applicarsi la deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45, recante regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico e successive modificazioni.

5. I certificatori accreditati, al fine di ottenere e mantenere il riconoscimento di cui all'art. 29, comma 1, del Codice assicurano la valorizzazione dell'estensione qcStatements id-etsi-qcs-QcSSCD esclusivamente nei certificati qualificati la cui corrispondente chiave privata sia custodita nei dispositivi di cui all'art. 12.

6. I sistemi di generazione e verifica delle firme elettroniche qualificate e delle firme digitali, forniti o indicati dal certificatore accreditato ai sensi degli articoli 11, comma 8 e 14, comma 1, non devono consentire a quest'ultimo di conoscere gli atti o fatti rappresentati nel documento informatico oggetto del processo di sottoscrizione o verifica.

7. Al fine dell'attività di cui all'art. 31 del Codice, il certificatore deve consegnare all'Agenzia un esemplare dei dispositivi di firma elettronica qualificata e di firma digitale forniti ai titolari. Il primo periodo non si applica in relazione ai dispositivi di firma HSM.

8. Al fine dell'attività di cui all'art. 31 del Codice, il certificatore deve consegnare all'Agenzia copia delle applicazioni di generazione e verifica delle firme elettroniche qualificate o delle firme digitali fornite ai titolari per uso personale.

9. Al fine del mantenimento dell'accreditamento di cui all'art. 29 del Codice, il certificatore è obbligato a partecipare alle sessioni di test di interoperabilità indicate dall'Agenzia.

10. I certificatori rendono disponibile all'Agenzia un servizio che consenta, ai fini dell'art. 34, comma 4, di conoscere se, per un determinato codice fiscale, sia stato emesso un certificato qualificato e, in caso affermativo, la sua scadenza. L'Agenzia, sentite le associazioni di categoria e il Garante per la protezione dei dati personali, indica in un proprio provvedimento le caratteristiche del servizio, le modalità e i vincoli per la sua fruizione.

Art. 43

Elenco pubblico dei certificatori accreditati

1. L'elenco pubblico dei certificatori accreditati tenuto dall'Agenzia ai sensi dell'art. 29, comma 6, del Codice, e del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 177, contiene per ogni certificatore accreditato almeno le seguenti informazioni:

- a) denominazione;
- b) sede legale;
- c) indirizzo della sede legale;
- d) indirizzi internet ove il certificatore pubblica in lingua italiana e lingua inglese informazioni inerenti all'attività svolta;
- e) lista dei certificati delle chiavi di certificazione;
- f) indirizzo di posta elettronica;
- g) data di accreditamento volontario;
- h) eventuale data di cessazione;
- i) eventuale certificatore sostitutivo.

2. L'elenco pubblico è sottoscritto e reso disponibile per via telematica dall'Agenzia al fine di verificare le firme elettroniche qualificate e digitali e diffondere i dati dei certificatori accreditati. Tali informazioni sono utilizzate, da chi le consulta, solo per le finalità consentite dalla legge. L'Agenzia stabilisce il formato dell'elenco pubblico attraverso propria deliberazione.

3. L'elenco pubblico è sottoscritto elettronicamente dal Presidente dell'Agenzia o dai soggetti da lui designati.

4. L'Agenzia pubblica sul proprio sito istituzionale i manuali operativi di cui all'art. 40, sottoscritti ai sensi del comma 3.

5. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è dato avviso:

- a) dell'indicazione dei soggetti preposti alla sottoscrizione dell'elenco pubblico di cui al comma 3;
- b) del valore dei codici identificativi del certificato relativo alle chiavi utilizzate per la sottoscrizione dell'elenco pubblico, generati attraverso gli algoritmi di cui all'art. 4;
- c) con almeno sessanta giorni di preavviso rispetto alla scadenza del certificato, della sostituzione delle chiavi utilizzate per la sottoscrizione dell'elenco pubblico;
- d) della revoca dei certificati utilizzati per la sottoscrizione dell'elenco pubblico sopravvenuta per ragioni di sicurezza.

Art. 44

Rappresentazione del documento informatico

1. Il certificatore indica nel manuale operativo i formati del documento informatico e le modalità operative a cui il titolare deve attenersi per evitare le conseguenze previste dall'art. 4, comma 3.

Art. 45

Limitazioni d'uso

1. Il certificatore, su richiesta del titolare, del terzo interessato o dell'Agenzia, è tenuto a inserire nel certificato qualificato eventuali limitazioni d'uso.

2. La modalità di rappresentazione dei limiti d'uso e di valore di cui all'art. 28, comma 3, del Codice è definita dall'Agenzia con uno dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2.

3. Il certificatore è tenuto ad indicare, in lingua italiana e lingua inglese, la limitazione d'uso dei certificati utilizzati per la verifica delle firme di cui all'art. 35, comma 3, del Codice.

Art. 46

Verifica delle marche temporali

1. I certificatori accreditati forniscono ovvero indicano almeno un sistema, conforme al successivo comma 2, che consenta di effettuare la verifica delle marche temporali.

2. L'Agenzia con i provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2, stabilisce le regole di interoperabilità per la verifica della marca temporale, anche associata al documento informatico cui si riferisce.

Titolo IV

REGOLE PER LA VALIDAZIONE TEMPORALE MEDIANTE MARCA TEMPORALE

Art. 47

Validazione temporale con marca temporale

1. Una evidenza informatica è sottoposta a validazione temporale mediante generazione e applicazione di una marca temporale alla relativa impronta.
2. Le marche temporali sono generate da un apposito sistema di validazione temporale, sottoposto ad opportune personalizzazioni atte a innalzarne il livello di sicurezza, in grado di:
 - a) garantire l'esattezza del riferimento temporale conformemente a quanto richiesto dal presente decreto;
 - b) generare la struttura dei dati temporali secondo quanto specificato negli articoli 48 e 51;
 - c) sottoscrivere elettronicamente la struttura di dati di cui alla lettera b).
3. L'evidenza informatica da sottoporre a validazione temporale può essere costituita da un insieme di impronte.

Art. 48

Informazioni contenute nella marca temporale

1. Una marca temporale contiene almeno le seguenti informazioni:
 - a) identificativo dell'emittente;
 - b) numero di serie della marca temporale;
 - c) algoritmo di sottoscrizione della marca temporale;
 - d) certificato relativo alla chiave utilizzata per la verifica della marca temporale;
 - e) riferimento temporale della generazione della marca temporale;
 - f) identificativo della funzione di hash utilizzata per generare l'impronta dell'evidenza informatica sottoposta a validazione temporale;
 - g) valore dell'impronta dell'evidenza informatica.
2. La marca temporale può inoltre contenere un Codice identificativo dell'oggetto a cui appartiene l'impronta di cui al comma 1, lettera g).

Art. 49

Chiavi di marcatura temporale

1. Dal certificato relativo alla coppia di chiavi utilizzate per la validazione temporale deve essere possibile individuare il sistema di validazione temporale.
2. Al fine di limitare il numero di marche temporali generate con la medesima coppia, le chiavi di marcatura temporale sono sostituite ed un nuovo certificato è emesso, in relazione alla robustezza delle chiavi crittografiche utilizzate, dopo non più di tre mesi di utilizzazione, indipendentemente dalla durata del loro periodo di validità e senza revocare il certificato corrispondente alla chiave precedentemente in uso. Detto periodo è indicato nel manuale operativo e, previa valutazione,

ritenuto congruente dall'Agenzia.

3. Per la sottoscrizione dei certificati relativi a chiavi di marcatura temporale sono utilizzate chiavi di certificazione appositamente generate.

4. Le chiavi di certificazione e di marcatura temporale possono essere generate esclusivamente in presenza dei responsabili dei rispettivi servizi.

Art. 50

Gestione dei certificati e delle chiavi

1. Alle chiavi di certificazione utilizzate, ai sensi dell'art. 49, comma 3, per sottoscrivere i certificati relativi a chiavi di marcatura temporale, si applica quanto previsto per le chiavi di certificazione utilizzate per sottoscrivere certificati relativi a chiavi di sottoscrizione.

2. I certificati relativi ad una coppia di chiavi di marcatura temporale, oltre ad essere conformi a quanto stabilito ai sensi dell'art. 4, comma 2, contengono l'identificativo del sistema di marcatura temporale che utilizza le chiavi.

Art. 51

Precisione dei sistemi di validazione temporale

1. Il riferimento temporale assegnato ad una marca temporale coincide con il momento della sua generazione, con una differenza non superiore ad un minuto secondo rispetto alla scala di tempo UTC(IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.

2. Il riferimento temporale contenuto nella marca temporale è specificato con riferimento al Tempo Universale Coordinato (UTC).

Art. 52

Sicurezza dei sistemi di validazione temporale

1. Qualsiasi anomalia o tentativo di manomissione che possa modificare il funzionamento del sistema di validazione temporale in modo da renderlo incompatibile con i requisiti previsti dal presente decreto, ed in particolare con quello di cui all'art. 51, comma 1, è annotato sul giornale di controllo e causa il blocco del sistema medesimo.

2. Il blocco del sistema di validazione temporale può essere rimosso esclusivamente con l'intervento di personale espressamente autorizzato.

3. I sistemi operativi dei sistemi di elaborazione utilizzati nelle attività di validazione temporale devono essere stati oggetto di opportune personalizzazioni atte a innalzarne il livello di sicurezza (hardening).

4. Ai sensi dell'art. 31 del Codice, l'Agenzia verifica l'idoneità delle personalizzazioni, di cui al comma 3, e indica al certificatore eventuali azioni correttive.

Art. 53

Registrazione delle marche generate

1. Tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione sono conservate in un apposito archivio digitale non modificabile per un periodo non inferiore a venti anni ovvero, su richiesta dell'interessato, per un periodo maggiore, alle condizioni previste dal certificatore.

2. La marca temporale è valida per il periodo di conservazione, stabilito o concordato con il certificatore, di cui al comma 1.

Art. 54

Richiesta di marca temporale

1. Il certificatore stabilisce, pubblicandole nel manuale operativo, le procedure per l'invio della richiesta di marca temporale.

2. La richiesta contiene l'evidenza informatica alla quale applicare la marca temporale.

3. L'evidenza informatica può essere sostituita da una o più impronte, calcolate con funzioni di hash scelte dal certificatore tra quelle stabilite ai sensi dell'art. 4, comma 2.

4. La generazione delle marche temporali garantisce un tempo di risposta, misurato come differenza tra il momento della ricezione della richiesta e l'ora riportata nella marca temporale, non superiore al minuto primo.

Titolo V

FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

Art. 55

Disposizioni generali

1. La realizzazione di soluzioni di firma elettronica avanzata è libera e non è soggetta ad alcuna autorizzazione preventiva.

2. I soggetti che erogano o realizzano soluzioni di firma elettronica avanzata si distinguono in:

a) coloro che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata al fine di utilizzarle nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali, realizzandole in proprio o anche avvalendosi di soluzioni realizzate dai soggetti di cui alla lettera b);

b) coloro che, quale oggetto dell'attività di impresa, realizzano soluzioni di firma elettronica avanzata a favore dei soggetti di cui alla lettera a).

Art. 56

Caratteristiche delle soluzioni di firma elettronica avanzata

1. Le soluzioni di firma elettronica avanzata garantiscono:

a) l'identificazione del firmatario del documento;

b) la connessione univoca della firma al firmatario;

c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati

biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima;

- d) la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma;
- e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;
- f) l'individuazione del soggetto di cui all'art. 55, comma 2, lettera a);
- g) l'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;
- h) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.

2. La firma elettronica avanzata generata in violazione di quanto disposto da una o più disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h) del comma 1, non soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 20, comma 1-bis, e 21, comma 2, del Codice.

Art. 57

Obblighi a carico dei soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata

1. I soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera a) devono:

- a) identificare in modo certo l'utente tramite un valido documento di riconoscimento, informarlo in merito agli esatti termini e condizioni relative all'uso del servizio, compresa ogni eventuale limitazione dell'uso, subordinare l'attivazione del servizio alla sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione delle condizioni
- a) del servizio da parte dell'utente;
- b) conservare per almeno venti anni copia del documento di riconoscimento e la dichiarazione di cui alla lettera a) ed ogni altra informazione atta a dimostrare l'ottemperanza a quanto previsto all'art. 56, comma 1, garantendone la disponibilità, integrità, leggibilità e autenticità;
- c) fornire liberamente e gratuitamente copia della dichiarazione e le informazioni di cui alla lettera b) al firmatario, su richiesta di questo;
- d) rendere note le modalità con cui effettuare la richiesta di cui al punto c), pubblicandole anche sul proprio sito internet;
- e) rendere note le caratteristiche del sistema realizzato atte a garantire quanto prescritto dall'art. 56, comma 1;
- f) specificare le caratteristiche delle tecnologie utilizzate e come queste consentono di ottemperare a quanto prescritto;
- g) pubblicare le caratteristiche di cui alle lettere e) ed f) sul proprio sito internet;
- h) assicurare, ove possibile, la disponibilità di un servizio di revoca del consenso all'utilizzo della soluzione di firma elettronica avanzata e un servizio di assistenza.

2. Al fine di proteggere i titolari della firma elettronica avanzata e i terzi da eventuali danni cagionati da inadeguate soluzioni tecniche, i soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera a), si dotano

di una copertura assicurativa per la responsabilità civile rilasciata da una società di assicurazione abilitata ad esercitare nel campo dei rischi industriali per un ammontare non inferiore ad euro cinquecentomila.

3. Le modalità scelte per ottemperare a quanto disposto al comma 2 devono essere rese note ai soggetti interessati, pubblicandole anche sul proprio sito internet.

4. Il comma 2 del presente articolo non si applica alle persone giuridiche pubbliche che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata per conto di pubbliche amministrazioni.

5. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e in quello sanitario limitatamente alla categoria di utenti rappresentata dai cittadini fruitori di prestazioni sanitarie, la dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio prevista al comma 1, lettera a) può essere fornita oralmente dall'utente al funzionario pubblico o all'esercente la professione sanitaria, il quale la raccoglie in un documento informatico che sottoscrive con firma elettronica qualificata o firma digitale.

6. I commi 1 e 2 non si applicano alle soluzioni di cui all'art. 61, commi 1 e 2, alle quali si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 58

Soggetti che realizzano soluzioni di firma elettronica avanzata a favore di terzi

1. I soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera b) che offrono una soluzione di firma elettronica avanzata alle pubbliche amministrazioni, devono essere in possesso della certificazione di conformità del proprio sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni ad essi relative, alla norma ISO/IEC 27001, rilasciata da un terzo indipendente a tal fine autorizzato secondo le norme vigenti in materia.

2. I soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera b) che offrono soluzioni di firma elettronica avanzata alle pubbliche amministrazioni, ovvero le società che li controllano, devono essere in possesso della certificazione di conformità del proprio sistema di qualità alla norma ISO 9001 e successive modifiche o a norme equivalenti.

3. I commi 1 e 2 non si applicano alle persone giuridiche private partecipate, in tutto o in parte, dalla pubblica amministrazione qualora realizzino per la stessa soluzioni di firma elettronica avanzata.

4. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle persone giuridiche pubbliche che rendono disponibili soluzioni di firma elettronica avanzata a pubbliche amministrazioni.

5. I soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), al fine di dare evidenza del grado di conformità della soluzione di firma elettronica avanzata a quanto previsto dalle presenti regole tecniche, possono far certificare la propria soluzione secondo la norma ISO/IEC 15408, livello EAL 1 o superiore, da un terzo indipendente a tal fine autorizzato secondo le norme vigenti in materia.

Art. 59

Affidabilità delle soluzioni di firma elettronica avanzata

1. I soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera a), al fine di dare evidenza del grado di conformità alla norma ISO/IEC 27001 del proprio sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni a supporto della soluzione di firma elettronica avanzata proposta, possono richiederne la certificazione

aduna terza parte indipendente autorizzata allo scopo secondo le norme vigenti in materia.

2. I soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera a), al fine di dare evidenza del grado di conformità della soluzione di firma elettronica avanzata a quanto previsto dalle presenti regole tecniche, su base volontaria, possono far certificare la propria soluzione secondo la norma ISO/IEC 15408, livello EAL 1 o superiore da un terzo indipendente a tal fine autorizzato secondo le norme vigenti in materia.

Art. 60

Limiti d'uso della firma elettronica avanzata

1. La firma elettronica avanzata realizzata in conformità con le disposizioni delle presenti regole tecniche, è utilizzabile limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sottoscrittore e il soggetto di cui all'art. 55, comma 2, lettera a).

Art. 61

Soluzioni di firma elettronica avanzata

1. L'invio tramite posta elettronica certificata di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis) del Codice, effettuato richiedendo la ricevuta completa di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) del decreto 2 novembre 2005 recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata» sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche.

2. L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice.

3. I formati della firma di cui al comma 2 sono gli stessi previsti ai sensi dell'art. 4, comma 2.

4. Le applicazioni di verifica della firma generata ai sensi del comma 2 devono accertare che il certificato digitale utilizzato nel processo di verifica corrisponda ad uno degli strumenti di cui al medesimo comma.

5. I certificatori accreditati che emettono certificati per gli strumenti di cui al comma 2 rendono disponibili strumenti di verifica della firma.

6. Fermo restando quanto disposto dall'art. 55, comma 1, al fine di favorire la realizzazione di soluzioni di firma elettronica avanzata, l'Agenzia elabora Linee guida sulla base delle quali realizzare soluzioni di firma elettronica avanzata conformi alle presenti regole tecniche.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62

Valore delle firme elettroniche qualificate e digitali nel tempo

1. Le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato.

Art. 63

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009, recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2009, n. 129.

2. I certificatori accreditati ai sensi dell'art. 29 del Codice aggiornano la documentazione prevista per lo svolgimento di tale attività entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Eventuali difformità nella generazione delle firme digitali, delle firme elettroniche qualificate, dei certificati qualificati e delle marche temporali, alle regole tecnologiche di cui al Titolo II, che non ne mettano a rischio la sicurezza, non ne inficiano la validità. L'Agenzia valuta tali difformità e rende note le proprie decisioni sul proprio sito internet.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2013

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Ministro delegato per la pubblica amministrazione

e la semplificazione

Patroni Griffi

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Profumo

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2013

Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 376

[Leggi : Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 - Regole firme digitali](#)

DISFUNZIONI ORGANIZZATIVE: le situazioni a rischio nell'ambiente di lavoro

2 Marzo 2013

Gli studi confermano che numerose sono le situazioni che denotano uno **stato PATOLOGICO dell'ambiente di lavoro** - sia pubblico che privato - con inevitabili conseguenze soprattutto per i lavoratori, ma con ricadute anche per i datori di lavoro.

Mobbing

Il mobbing viene comunemente definito come il "*terrore psicologico*" sul luogo di lavoro, consistente in comunicazione ostile e contraria ai principi etici, perpetrata in modo sistematico da una o più persone principalmente contro un singolo individuo che viene per questo spinto in una posizione di impotenza e impossibilità di difesa e qui relegato da reiterate attività ostili:

- queste azioni, che danno spesso luogo a seri disagi psicologici, psicosomatici e sociali per la vittima, rientrano nella definizione di mobbing, qualora siano caratterizzate da un'alta frequenza (almeno una volta alla settimana) e da una durata significativa (almeno sei mesi).

Straining

Lo straining viene definito come una situazione di "*stress forzato*" sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno una azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell'ambiente lavorativo, azione che oltre ad essere stressante, è caratterizzata anche da una durata costante:

- affinché si possa parlare di straining è dunque sufficiente una singola azione stressante cui seguano effetti negativi duraturi nel tempo (come nel caso di gravissimo demansionamento o di svuotamento di mansioni). La vittima è in persistente inferiorità rispetto alla persona che attua lo straining (strainer).

Stress lavoro-correlato

Lo stress lavoro-correlato è un evento psicosomatico che viene scatenato da sollecitazioni esterne ed interne presenti all'interno del luogo di lavoro:

- lo stress non è sempre negativo: è dimostrato come esso possa costituire una utilissima possibilità sia per l'individuo sia per l'azienda, essendo un acceleratore delle capacità umane. I problemi tuttavia si verificano qualora lo stress sia troppo elevato o qualora la situazione stressante si prolunghi eccessivamente nel tempo, con possibili conseguenze sia a livello fisico che psichico.
- lo stress può colpire un genere più di un altro; in questo caso si parla di stress di genere.

Burn-out

Il burn-out è frequentemente una derivazione dello stress occupazionale e significa letteralmente significa "bruciato internamente":

- esso rappresenta una sindrome da "*esaurimento emotivo*" molto diffusa soprattutto nelle professioni che prevedono un continuo contatto con il pubblico e nelle cd. professioni d'aiuto (che a causa del ripetuto contatto con la sofferenza umana, rischiano risvolti frustranti).

- tale sindrome, derivando da una situazione occupazionale vissuta come problematica, impatta molto negativamente sull'utenza e si caratterizza per un approccio tipicamente psicologico: si concentra, infatti, più sulla persona e meno sull'ambiente di lavoro, comportando innanzitutto un deterioramento dell'impegno profuso nel lavoro, un peggioramento delle emozioni originariamente associate al lavoro ed un problema di adattamento tra sé ed il lavoro, a causa delle eccessive richieste di carico emotivo dallo stesso derivanti.

Discriminazioni (genere, razza ed etnia, handicap, orientamento sessuale)

La discriminazione consiste in un *"trattamento non paritario"* attuato nei confronti di un individuo o un gruppo di individui in virtù della loro appartenenza ad una particolare categoria:

- il genere, la razza, la religione, l'etnia, un handicap o l'orientamento sessuale possono costituire pretesto per impedire a taluno di godere, al pari degli altri, dei propri diritti (affinché ciò non avvenga e affinché il diritto al lavoro e ad un sereno svolgimento dello stesso siano garantiti a tutti, sono presenti diverse disposizioni normative che rafforzano quel principio di uguaglianza sostanziale contenuto nell'art.3 della Costituzione).

Molestie di genere e molestie sessuali

- Le molestie di genere sono equiparate alla discriminazioni e consistono in quei comportamenti indesiderati posti in essere per ragioni connesse al sesso aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
- Le molestie sessuali consistono in quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Stalking occupazionale

Lo stalking occupazionale è una forma di stalking (che si concretizza in "atti persecutori") in cui l'effettiva attività persecutoria si esercita nella vita privata della vittima, ma la cui motivazione proviene invece dall'ambiente di lavoro, dove lo stalker (o il persecutore) ha realizzato o desiderato una situazione di conflitto, persecuzione o mobbing:

- lo stalking occupazionale può derivare da una situazione conflittuale sul posto di lavoro che praticamente non si è manifestata, ma è rimasta a livello di intenzione o desiderio ed in molti casi si associa o segue a episodi di molestie sessuali.

Atto di nomina del Messo Comunale

2 Marzo 2013

Le notificazioni possono essere eseguite soltanto dai soggetti abilitati dalla legge. Alcune figure sono deputate in via generale alla notificazione (es. Ufficiali giudiziari, in materia civile, penale e amministrativa; messi del giudice di pace, tutte le notificazioni relative a procedimenti avanti il giudice di pace; Messi Comunali, tutti gli atti della pubblica amministrazione, con esclusione

soltanto di quelli per i quali sono previste speciali formalità di notificazione). Altre figure hanno competenza notificatoria solo per taluni atti (es. Polizia locale, provvedimenti emessi per violazione al codice della strada; uffici pubblici, notifiche a mezzo posta di propri atti).

Per la validità della notifica è, anzitutto, necessario che sia effettuata da un soggetto competente. Il soggetto abilitato alla notificazione per taluni atti non può effettuare la notificazione di atti diversi, pena la nullità della notifica. Così l'agente di polizia locale non può notificare atti che non rientrano nella propria competenza, bensì in quella del Messo Comunale. Nulla vieta, però, al comune di affidare le funzioni di messo comunale anche a personale dipendente (come i vigili) che non svolge tali funzioni in via prevalente od esclusiva (come i Messi Comunali), a prescindere dall'inquadramento giuridico ed economico, fatta eccezione per le figure inquadrate nella categoria "A", che per il tipo di scolarità richiesta e per l'esperienza professionale non presentano la necessaria preparazione. Infatti, l'ordinamento vigente degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) e le norme in materia di impiego pubblico (D.Lgs. 165/2001) prevedono ampia autonomia nella gestione delle risorse umane da parte dei Comuni, tenuto conto ovviamente del contratto nazionale di lavoro.

La nomina spetta al dirigente o al responsabile di servizio preposto alla gestione del personale, e non ad organi di indirizzo e controllo politico, quali il Sindaco o la Giunta.

L'orientamento, quindi, è che l'attribuzione delle funzioni di Messo comunale spetti alla dirigenza e non ad organi politici, trattandosi di atto di gestione. Vi sono indirizzi autorevoli di diverso tenore che, però, non sono oggi condivisibili. Pertanto si coglie l'occasione per affrontare la problematica con il criterio interpretativo letterale. Prima dell'entrata in vigore della legge 142 del 8.6.1990, la figura del Messo Comunale veniva specificamente disciplinata dall'art. 273 del R.D. 3.3.1934 n. 383 (T.U. Legge comunale e provinciale). Ai sensi del citato articolo, la nomina del Messo Comunale, da disporre con delibera dell'ente locale, doveva essere approvata dal prefetto (*"... La nomina è approvata con decreto del prefetto. ..."*). L'art. 64 della legge 142/90 abroga il T.U. Del 1934. Inoltre, nella nuova legge, la figura del Messo Comunale non viene più disciplinata in modo specifico. Si può, dunque, affermare che secondo il tenore letterale dell'ordinamento in vigore dal 1990 viene meno l'approvazione della nomina dei Messi comunali da parte del Prefetto. Viene meno, in altre parole, una forma di controllo del potere centrale nei confronti delle amministrazioni locali. La scelta è coerente con gli scopi della legge 142/90, finalizzata a concretizzare una effettiva autonomia degli enti locali. Anche l'ordinamento vigente degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) e le norme in materia di impiego pubblico (D.Lgs. 165/2001) non prevedono specifiche forme di nomina dei Messi Comunali. Secondo l'interpretazione letterale delle norme in vigore, il Messo Comunale è soggetto alle stesse regole di assunzione e di nomina ordinariamente previste per i dipendenti comunali. La cancellazione dell'approvazione del Prefetto (decreto prefettizio) fa venir meno il controllo prefettizio, ma non comporta la necessità di "inventare" una forma di nomina diversa e non prevista dall'ordinamento. Per l'esercizio delle funzioni del Messo comunale è, dunque, sufficiente l'incardinazione organica nell'ente attraverso i medesimi provvedimenti ordinariamente adottati per gli altri dipendenti. Se il legislatore avesse voluto un'approvazione specifica della nomina o, comunque, un controllo ulteriore non avrebbe mancato di specificarlo, come nel caso della nomina di dirigenti e responsabili di servizi (art. 50, 10° comma, D.Lgs. 267/2000).

Scarica: [Determina Dirigenziale di nomina a Messo Comunale](#)

CONGEDO DI PATERNITÀ: finalmente partorito il regolamento attuativo

2 Marzo 2013

Pubblicato il D.M. 22-12-2012, che attua la riforma del mercato del lavoro introducendo - in via sperimentale - per gli anni 2013-2015, il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo del padre dipendente, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorirne il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo.

La legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, per favorire una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia, ha previsto alcune modifiche al T.U. sulla maternità (d.lgs.151/2001) e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Con l'espressione «congedo di paternità» si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità e stabilisce il diritto del padre lavoratore dipendente di astenersi dal lavoro nei primi 3 mesi dalla nascita del figlio nelle seguenti ipotesi:

- a) morte o grave infermità della madre;
- b) abbandono del bambino da parte della madre;
- c) affidamento esclusivo al padre;
- d) riconoscimento del figlio solo da parte del padre.

Con la riforma del lavoro è stata introdotta una novità epocale, istituendo l'obbligatorietà per i papà di prendere un congedo a seguito della nascita di un figlio, a prescindere dal ricorrere di qualsivoglia evento o circostanza.

La legge 92/2012 fissa due principi in materia, peraltro sperimentali, attesa la loro valenza limitata al 31 dicembre 2015:

- il padre lavoratore dipendente, entro i primi 5 mesi dalla nascita del figlio, ha l'**obbligo** di astenersi dal lavoro per un periodo di 1 giorno;
- entro il medesimo arco temporale, il genitore «può» astenersi per un ulteriore periodo di 2 giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione (in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima).

Il D.M. disciplina le modalità di fruizione del giorno di congedo obbligatorio per il padre e dei due giorni di congedo facoltativo da fruire in alternativa alla madre, prevedendo al che:

- il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso;
- la fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post-partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.

il D.M. specifica che:

- per i giorni di congedo è garantita al padre lavoratore una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione-+ i congedi non possono essere frazionati per ore, ma devono essere fruiti in

soluzione unica

- i congedi si estendono alle situazioni assimilate alla nascita, quali l'affido e l'adozione

Obiettivo del legislatore è stato quello di migliorare la conciliazione tra vita **professionale**, vita **privata** e vita **familiare** dei genitori che lavorano, promuovendo un nuovo modello di paternità, capace di riconoscersi non solo nel tempo di lavoro, ma anche in quello dedicato ai figli e alla famiglia, così colmando il *gap* che vedeva i padri come i veri assenti nel rapporto di conciliazione tra lavoro e vita familiare.

Iglesias - Privacy, stangata sul Comune

2 Marzo 2013

Il Comune non ha rispettato le leggi sulla trasparenza degli atti amministrativi. I documenti sono stati trasmessi anche alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti.

Leggi l'articolo pubblicato sul quotidiano Unione Sarda del 14.02.2013 [Iglesias - Privacy, Stangata sul Comune 2013](#)

Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 14/02/2013) 20/03/2013, n. 6881

2 Marzo 2013

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo - Presidente -

Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 924/2007 proposto da:

IMMOBILIARE BONGIOVANNI & CALO' S.N.C. IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona dei Liquidatori pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MARZO RICCARDO, LEO LANFRANCO, giusta procura a margine del controricorso;

- ricorrente -

contro

P.G. (C.F. (OMISSIS));

- intimato -

avverso la sentenza n. 702/2006 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 04/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2013 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il ricorso infondato, accoglimento del primo motivo, assorbimento degli altri motivi.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 1.04.1989 alla Società Immobiliare di Bongiovanni Luigi e Calò Fernando S.n.c., P. G. adiva il Tribunale di Lecce e premesso che la società convenuta gli aveva conferito il mandato, da lui espletato, di svolgere gli adempimenti necessari al conseguimento di un mutuo fondiario, ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di L. 35.000.000, oltre interessi e rivalutazione, quale dovuto compenso, che assumeva convenuto in misura percentuale rispetto al conseguito mutuo.

La società Immobiliare si costituiva in giudizio contestando la pretesa creditoria azionata dal P. e chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti.

Il giudizio di primo grado, interrotto a seguito del decesso del difensore della società convenuta, veniva riassunto dal P. nei confronti di quest'ultima, in persona dei liquidatori, la quale in tale successiva fase rimaneva contumace.

Con sentenza pubblicata il 23.05.2002 il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda del P. e condannava la Società Immobiliare a pagargli la somma di L. 35.000.000, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

La sentenza di primo grado veniva impugnata da entrambe le parti. Con sentenza del 23.06-4.10.2006, la Corte di appello di Lecce dichiarava inammissibili sia il gravame principale della Società Immobiliare che quello incidentale del P.. La Corte territoriale osservava e riteneva che:

- il P. aveva provveduto a notificare l'impugnata sentenza, in uno con il precetto, direttamente alla società appellante e nella sua sede legale;

- la notifica della sentenza di primo grado era ritualmente avvenuta e si era perfezionata il 26.09.2002, con la conseguenza che l'appello introdotto dalla società con atto notificato il

12.02.2003, doveva ritenersi tardivo, rispetto al termine breve di 30 giorni di cui all'art. 325 c.p.c.;

- in particolare la notificazione della sentenza era stata rituale in quanto:

a) effettuata a mezzo posta nei confronti della società in persona del suo rappresentante pro tempore, nella sua sede legale sita alla via (OMISSIS) (come risultante dalla visura in atti e comunque mai contestato), ai sensi dell'art. 145, comma 1, secondo cui la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere la notificazione o, in mancanza ad altra persona addetta alla sede stessa;

b) l'agente postale aveva svolto tutti gli adempimenti previsti dalla L. n. 890 del 1982, art. 8 giacchè non avendo potuto effettuare il recapito per "assenza" del destinatario, gli aveva inviato la rituale comunicazione di avvenuto deposito Atti Giudiziari, dichiarando che in data 21.09.2002 aveva tentato il recapito e provveduto ad affiggere avviso alla porta della sua azienda in via (OMISSIS): questo con raccomandata restituita al mittente per mancato ritiro;

c) non vi era alcuna necessità di ricorrere all'art. 140 c.p.c., atteso che non era stata mai certificata l'irreperibilità del destinatario ma solo la sua assenza. Avverso questa sentenza, notificata il 24.10.2006, la Società Immobiliare di Dongiovanni Luigi e Calò Fernando s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e notificato il 20.12.2006 al P., che non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

A sostegno del ricorso Società Immobiliare di Dongiovanni Luigi e Calò Fernando s.n.c. denuncia:

1. "Violazione e falsa applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8 nella interpretazione additiva resa dalla sentenza della Corte Costituzionale del 23-12-1998 n. 346 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 7 comma di detta norma nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale. (Art. 360 c.p.c., n. 3)".

Conclusivamente formula il seguente quesito ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis "La notifica a mezzo posta della sentenza nella sede di una disciolta società in liquidazione è nulla se il plico è restituito al mittente e non trattenuto in custodia dall'Ufficio Postale anche dopo la scadenza del termine di dieci giorni previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 8 e se l'attestazione di non curato ritiro è resa sul documento restituito al mittente prima della scadenza del decimo giorno successivo alla data di deposito".

2. "Violazione e falsa applicazione dell'art. 19, 138, 139, 141 e 145 c.p.c. in relazione agli art. 2308, 2309 e 2310 c.c. (Art. 360 c.p.c., n. 3)", di nuovo con riguardo alla notificazione a mezzo posta della sentenza di primo grado.

Sostiene che la Corte distrettuale ha errato nel ritenere la regolarità della notifica della sentenza di primo grado, anche se era pacifico che essa fosse stata effettuata a "S.n.c. Bongiovanni &";

Calò in persona del legale rappresentante p.t. con sede in (OMISSIS)". Deduce che dalla relazione di notificazione e dalla ricevuta di ritorno restituita al mittente non si evinceva innanzi tutto l'esatta denominazione della società (mancava la locuzione "Immobiliare"), neppure si evincevano lo stato di liquidazione di essa, il nome di almeno uno dei liquidatori, l'indicazione del numero civico e che, poichè al momento della richiesta notificazione risultava che la società era stata già sciolta, era in liquidazione ed aveva cessato ogni attività nella sede legale di Via (OMISSIS), i soli legittimati a ricevere il plico erano i liquidatori nella loro rispettiva residenza.

Formula i seguenti quesiti:

“In tema di notifiche a società prive di personalità giuridica, è invalida la notifica effettuata nella sede sociale di una società in nome collettivo già disciolta ed in liquidazione, che non sia anche luogo di abitazione o domicilio della persona fisica che, in qualità di liquidatore, rappresenta l'ente”.

“Le notificazioni alle società non aventi personalità giuridica (nella specie, società in nome collettivo) si eseguono ai sensi dell'art. 145 c.p.c., comma 2, nella sede indicata dall'art. 19 c.p.c., comma 2, solo se esse vi svolgano attività continuativa. Nel caso l'attività presso la sede sia cessata per essere stata la società già sciolta ed essere in liquidazione, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., u.c., la notificazione deve essere eseguita, ai sensi degli artt. 138, 139, 141 e 149 c.p.c., nella sede di residenza di uno dei liquidatori, se essa risulti dalla pubblicità presso la competente Camera di Commercio”.

“La notifica di una sentenza effettuata a mezzo del servizio postale presso la sede legale di una disciolta e disattiva società in nome collettivo in liquidazione, la cui ragione sociale, lo stato di liquidazione ed almeno uno dei liquidatori non siano esattamente indicati, è invalida se il plico non sia stato ritirato da alcuno dei liquidatori o da persona da loro incaricata”.

“La società in nome collettivo in stato di liquidazione non può ritenersi che svolga attività continuativa nella sede sociale perchè lo stato di liquidazione conseguente al già deliberato scioglimento, ne comporta l'implicita inattività”.

“Se la sentenza non sia stata validamente notificata a chi sia il legittimato liquidatore di una disciolta società in nome collettivo in liquidazione, il termine di cui all'art. 325 c.p.c. non decorre, essa non diviene giudicato formale e l'appello proposto dai liquidatori entro il termine di cui all'art. 327 c.p.c., è ammissibile”.

3. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 300 e 305 c.p.c. in relazione agli artt. 2308, 2309, 2310 c.c.. Violazione degli artt. 19, 138, 139, 141 e 145 c.p.c. in relazione agli artt. 2308, 2309 e 2310 c.c.. Violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione ai motivi sub 1), sub 2) e sub 3) dell'atto d'appello. (Art. 360 c.p.c., n. 3).”.

Si duole che i giudici d'appello non abbiano rilevato l'estinzione del giudizio di primo grado conseguente alla mancata tempestiva sua riassunzione nel termine semestrale, con riguardo al fatto che all'udienza del 26.03.1996 il difensore della società aveva dichiarato che essa era stata posta in liquidazione con nomina del liquidatore da parte dell'A.G..

Aggiunge che il giudizio era stato dichiarato interrotto non per tale evento, ma solo successivamente, il 22.11.1999, a seguito della morte del difensore della medesima società.

Formula i seguenti quesiti:

“Alla dichiarazione del procuratore relativa alla perdita della capacità della parte costituita di stare in giudizio consegue l'effetto interruttivo del processo per il solo fatto che essa sia resa nella sede e nei modi stabiliti dalla legge, senza necessità che la finalità interruttiva sia manifestata da parte del procuratore”.

“Il termine di sei mesi di cui all'art. 305 c.p.c. utile per la riassunzione decorre dal giorno in cui è avvenuto l'effetto interruttivo conseguente alla dichiarazione della perdita della capacità di stare in giudizio della parte costituita, anche se a questa non sia conseguito un formale provvedimento di interruzione”.

“La notifica dell’atto di riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del processo deve essere effettuata presso la sede di almeno uno dei liquidatori della società in nome collettivo”.

“Se la notifica dell’atto di riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del processo è effettuata presso la sede inattiva di una disciolta società in nome collettivo in liquidazione e non presso la sede di almeno uno dei liquidatori, essa è nulla e priva di alcun effetto ed il processo si estingue per mancata riassunzione se, nel frattempo, sia inutilmente decorso il termine di sei mesi di cui all’art. 305 c.p.c.”.

“La Corte del merito che ingiustamente dichiara inammissibile l’appello, in realtà tempestivamente proposto, senza esaminare la domanda di pronuncia di estinzione del processo per mancata tempestiva riassunzione, viola la norma dell’art. 112 c.p.c.”.

“L’estinzione del processo per mancata tempestiva riassunzione o per la nullità della notifica dell’atto di riassunzione, non dichiarata dal Giudice d’appello, può essere dichiarata, senza rinvio, dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., u.c., perchè il processo non poteva essere proseguito a causa la intervenuta estinzione”.

4. “Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione ai motivi 5), 6), 7), 8) di appello, innanzi indicati. Omessa motivazione sui punti decisivi corrispondenti ai suddetti motivi. (Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).”, in riferimento al mancato esame dei suoi motivi di appello contro la sentenza di primo grado, attinenti al merito della lite.

Formula il seguente quesito “Illegittimamente la Corte del merito non esamina i motivi d’appello se, senza fondamento, dichiara l’inammissibilità dell’appello. Sicchè, accolto il motivo del ricorso sull’ingiusta pronuncia d’inammissibilità dell’appello e non dichiarata l’estinzione del processo, il giudice del rinvio dovrà esaminare tutti i motivi d’impugnazione non esaminati dalla Corte del merito”.

Il primo motivo del ricorso è fondato ed al relativo accoglimento segue anche l’assorbimento degli ulteriori tre motivi del medesimo ricorso.

Vero è che la messa in liquidazione della società non comporta la perdita della capacità processuale della medesima ma il passaggio della rappresentanza dagli amministratori al liquidatore, con la conseguenza che la notifica degli atti processuali va effettuata nella sede di tale società e non nella residenza o nel domicilio del rappresentante (cfr tra le altre, Cass. n. 5283 del 1989; in tema cfr anche Cass. SU n. del 4060 del 2010; Cass. n. 12796 del 2012), tuttavia l’impugnata sentenza si dimostra carente nel punto in cui si è concluso per la ritualità dell’attuata notificazione della sentenza di primo grado perfezionatasi il 26.09.2002 in rapporto all’accertato compimento in data 21.09.2002, da parte dell’agente postale, di tutti gli adempimenti previsti dalla L. n. 890 del 1982, art. 8 (nel testo, applicabile *ratione temporis*, precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 174, comma 16) quali anche integrati dall’invio alla destinataria della raccomandata con avviso di ricevimento, resosi necessario dopo la sopravvenuta sentenza d’incostituzionalità n. 346 del 1998 della Corte Costituzionale. La datazione al 26.09.2002 del perfezionamento della notificazione in questione non appare aderente al dettato normativo (L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4) e, quindi, non può legittimare l’avversata conclusione di ritualità di tale notificazione: Rispetto al compimento in data 21.09.2002 delle prescritte formalità, la notificazione avrebbe potuto aversi per eseguita solo dopo il decorso del prescritto termine di compiuta giacenza, pari ad almeno 10 giorni dalla data del deposito del piego nell’ufficio postale, mentre del rispetto di questo ulteriore incombente incidente sulla validità della notificazione, i giudici del merito non risultano avere tenuto e comunque dato conto.

Conclusivamente si deve accogliere il primo motivo del ricorso con assorbimento di tutte le altre censure e cassare l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2013

Le nuove modifiche al Codice della Strada e la nuova patente europea

2 Marzo 2013

In attuazione delle direttive europee 2006/126/CE e 2009/113/CE - emanate al fine di promuovere la sicurezza stradale europea attraverso la corretta formazione ed informazione agli utenti, nonché potenziare il principio di libero movimento di merci, servizi e persone all'interno dell'Unione - il decreto legislativo n. 59 del 18 Aprile 2011, già parzialmente in vigore dal 15 Maggio 2011, ha assunto piena operatività il 19 Gennaio 2013.

Il nuovo codice della strada prevede una patente unica per tutti i cittadini dell'Unione Europea: una card dotata di chip elettronico, fotografia del titolare e collegata ad un circuito di informatizzazione europeo, il quale consente la verifica della validità della stessa in tempo reale.

Modifiche all'articolo 116 Cds in tema di requisiti per la guida e fattispecie di reato

Cambiano le età minime e le relative licenze necessarie a condurre determinate categorie di autoveicoli e ciclomotori. Ad esempio, per i camion (categoria C: veicoli con massa superiore ai 3500 kg e con al massimo otto passeggeri) l'età minima fissata è di 21 anni; per gli autobus (categoria D: autoveicoli per trasporto di otto o più persone) è necessario avere compiuto il ventiquattresimo anno d'età. Per ciascuna categoria sono poi previste più sotto categorie (C1, CE, D1, D1E, ecc.).

Dal punto di vista sanzionatorio la riforma ha esteso l'integrazione di reato alla guida non solo senza patente, ma anche con patente di categoria superiore e non corrispondente rispetto a quella posseduta. Con un'attenuante: per la trasgressione compiuta nell'ambito della medesima categoria (ad esempio, guida di veicolo classificato A con licenza per A1) l'illecito non è considerato penale ma amministrativo.

Modifiche all'articolo 118 bis Cds circa la residenza di rilascio della patente di guida

Con la riforma il legislatore ha elaborato il concetto di residenza normale. Ai fini del rilascio delle licenze di guida è considerato Stato di residenza normale il luogo in cui il cittadino dell'unione dimora per almeno 185 giorni l'anno, non rilevando espressamente i soggiorni in altro Stato europeo per motivi di studio universitario e scolastico.

Assemblea Generale Ordinaria - 11.05.2013

2 Marzo 2013

Oggetto: Assemblea Generale

Con la presente si comunica che ai sensi dell'art. 13 dello Statuto viene convocata la riunione dell'Assemblea Generale Ordinaria **sabato 11 maggio 2013** alle ore 08:30 in prima convocazione ed **alle ore 10:30 in seconda convocazione**, presso la Sala Calamandrei del Comune di Forlì - Via delle Torri 13.

Ordine del Giorno:

1. Revoca Delega al Consiglio Generale per l'approvazione del bilancio consuntivo anno 2012 come da attribuzione delega A.G. del 01.10.2011;
2. Approvazione del bilancio consuntivo anno 2012;
3. Approvazione e ratifica adesioni all'Associazione;
4. Elezione componenti la Giunta Esecutiva;
5. Elezione dei Componenti il Consiglio Generale;
6. Elezione Presidente;
7. Elezione Vice Presidente;
8. Delega al Consiglio Generale per l'approvazione del bilancio preventivo che consuntivo ai sensi dell'art. 16 dello Statuto;
9. Attività associative;
10. Iniziative proselitismo Associazione;
11. Varie ed eventuali.

La riunione dell'Assemblea Generale Ordinaria viene effettuata con il patrocinio del



Comune di Forlì



Leggi: [AG 11 05 2013 Verbale](#)

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 11-12-2012) 05-02-2013, n. 2612

2 Marzo 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente -

Dott. STILE Paolo - Consigliere -

Dott. D'ANTONIO Enrica - rel. Consigliere -

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere -

Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2127/2010 proposto da:

C.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell'avvocato MENGHINI Mario, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARAPELLE

ROBERTO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. (OMISSIS) (nuova denominazione della FIAT AUTO S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo STUDIO TOFFOLETTO - DE LUCA TAMAJO, rappresentata e difesa dagli avvocati DE LUCA TAMAJO Raffaele, BONAMICO FRANCO, DIRUTIGLIANO DIEGO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 867/2009 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 30/07/2009 R.G.N. 556/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2012 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;

udito l'Avvocato DE MICHELI CINZIA per delega MENGHINI MARIO;

udito l'Avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o. in subordine, rigetto.

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 30 luglio 2009 la Corte d'Appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale, ha respinto la domanda di C.T., operaio di terzo livello, volta ad affermare l'illegittimità del licenziamento intimato dalla Fiat Group Automobiles.

La società datrice di lavoro aveva contestato al lavoratore di essere rimasto assente dal lavoro per malattia per complessivi 14 giorni nel corso dell'anno; di essere stato assente ingiustificato il giorno 18 maggio 2007; di aver svolto durante l'assenza per malattia dal 21 al 25 maggio 2007 attività lavorativa presso un esercizio commerciale di sua proprietà; di essersi nuovamente assentato per malattia il 30 maggio 2007 dopo solo due giorni dalla ripresa del lavoro.

La Corte territoriale ha rilevato che dalla relazione redatta dagli investigatori incaricati dalla Fiat e dalle loro deposizioni testimoniali era risultato con chiarezza che il giorno 25 maggio 2007 il C. era stato visto intento a collaborare nei lavori di ristrutturazione del locale dove a giorni sarebbe stato trasferito l'esercizio commerciale di cui lo stesso era titolare, attività del tutto incompatibile con lo stato di malattia.

La Corte ha osservato che in modo singolare la malattia del lavoratore, lombalgia con dolori agli arti inferiori sebbene il C. fosse dedito con regolarità e con brillanti risultati a gare podistiche, si fosse verificata proprio in concomitanza con i lavori di ristrutturazione del locale. Ha dedotto, altresì, che il lavoratore in sede di libero interrogatorio, nell'illustrare i motivi della sua astensione dal lavoro per malattia dal 21 al 25 maggio, aveva riferito di avere forti cefalee a causa dei denti, sebbene il certificato medico portasse la diversa diagnosi di lombalgia agli arti inferiori.

La Corte territoriale, inoltre, ha riferito, in ordine alle visite domiciliari di controllo effettuate da parte dei medici della Asl che avevano confermato lo stato di malattia, che non erano di ostacolo, ove

concorrevano come nella specie circostanze di fatto che inducevano ad escludere l'effettiva esistenza dello stato di malattia, a ritenere accertata la simulazione della malattia e l'ingiustificatezza dell'assenza del lavoratore. Infine la corte ha affermato l'irrilevanza del fatto che il C. aveva collaborato alle attività di ristrutturazione del negozio tra le 7.50 del mattino e le 18 della sera, orario compatibile con il turno di lavoro assegnatogli che era quello notturno fisso dalle 22 alle sei, atteso che il lavoratore non avrebbe potuto dedicarsi di giorno ai lavori di ristrutturazione del negozio se avesse dovuto lavorare durante la notte.

Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione il C. formulando un unico motivo.

Si costituisce la Fiat Group con controricorso. Le parti hanno depositato la memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo il C. censura la sentenza per violazione degli artt. 2110, 1175, 1375, 2729, 2697 cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 115 e 116 c.p.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio. Rileva che presupposto indefettibile del licenziamento del lavoratore che svolge attività lavorativa durante un periodo di assenza per malattia è quello della prova dell'effettuazione di attività lavorativa incompatibile con lo stato di malattia tanto da far presumere inesistente la malattia o, comunque, da pregiudicare la guarigione, prova che deve fornire il datore di lavoro e che può essere data anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti; la Corte, invece, aveva dato rilievo a fatti assolutamente e logicamente inveritieri ed irrilevanti.

Censura inoltre la sentenza che non ha dato alcuna rilievo alla circostanza che le malattie del lavoratore erano state confermate dai medici dell'Asl.

Il motivo è infondato. La sentenza impugnata appare adeguatamente motivata, priva di difetti logici o contraddizioni, oltre che immune da errori di diritto, circa l'affermata legittimità del licenziamento intimato dalla Fiat Group Automobili al C..

11 ricorrente, pur denunciando vizi di violazione di norme, ha omissso di indicare in quale punto la decisione si pone in contrasto con la legge. In realtà con l'unico vizio denunciato il C. si limita a sottoporre all'esame di questa Corte le questioni di merito già valutate e motivate dalla Corte d'Appello senza formulare specifiche censure tese a dimostrare il denunciato contrasto con norme di legge.

Le censure mosse dal ricorrente si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti risolvendosi in una richiesta di duplicazione del giudizio di merito, senza evidenziare contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata o lacune così gravi da risultare detta motivazione sostanzialmente incomprensibile o equivoca. Costituisce principio consolidato che "Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili

d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione" (Cass n. 2357 del 07/02/2004; n 7846 del 4/4/2006; n 20455 del 21/9/2006; n 27197 del 16/12/2011).

La Corte territoriale, invece, ha esaminato la relazione redatta dagli ispettori incaricati dalla datrice di lavoro nonché i risultati della prova testimoniale pervenendo ad affermare, con valutazione in fatto non censurabile in Cassazione, che il C., assente dal lavoro per malattia nel periodo 21/25 maggio 2007 per "lombalgia con dolore agli arti inferiori", era stato visto intento a collaborare nei lavori di ristrutturazione del locale dove avrebbe dovuto essere trasferito l'esercizio commerciale di cui lo stesso era titolare. La Corte territoriale ha, poi, esposto che il C. era stato visto scaricare materiale, svolgere lavori sul soffitto del locale stando su una scala, pulire il pavimento, raschiare le vecchie insegne, attività del tutto incompatibili con lo stato di malattia.

La Corte ha, inoltre, valutato la singolare concomitanza della malattia del lavoratore con i lavori di ristrutturazione del locale dove, di lì a pochi giorni, sarebbe stato trasferito il suo esercizio commerciale; la circostanza che il lavoratore nel corso dell'interrogatorio libero aveva indicato quale malattia idonea a giustificare l'assenza nel periodo 21/25 maggio 2007 dolori derivanti dai denti in contrasto con quanto risultante dal certificato medico di "lombalgia agli arti inferiori"; l'irrilevanza ai fini della prova dell'effettività dello stato di malattia, delle visite domiciliari di controllo eseguite dalla ASL che avevano sempre confermato la prognosi, tenuto conto delle circostanze di fatto emerse dall'istruttoria che inducevano ad escludere l'effettiva esistenza dello stato di malattia.

Per le considerazioni che precedono le censure del ricorrente non sono idonee ad invalidare la decisione impugnata con conseguente rigetto del vizio denunciato.

Le spese di causa liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali alla contro ricorrente liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 3.000,00, oltre accessori di legge, per compensi professionali.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2013

ANTICORRUZIONE P.A.

2 Marzo 2013

Entro il 31 marzo ogni P.A. deve elaborare ed inviare alla Funzione Pubblica il proprio **piano anticorruzione**, ma dovrà tenere a mente che il "*responsabile della prevenzione*" della illegalità va selezionato tra i dirigenti "*stabili*" e distanti dagli uffici dove si possono trovare eventuali conflitti d'interesse.

Le istruzioni per mettere in atto quanto richiesto dalla legge 190/2012 sono contenute nella circolare n°1/2013 della Funzione Pubblica, che indica anche il calendario operativo.

Il pilastro su cui si basa l'attività di *"prevenzione"* di tangenti (e simili) è il **"responsabile anticorruzione"** che va designato fra le figure apicali di ciascun ente.

- negli enti locali il segretario generale è la figura adatta a cui affidare l'incarico, anche se sindaci e presidenti, previa motivazione, posso fare anche scelte diverse
- la situazione più complessa si riscontra nelle P.A centrali, dove il responsabile della legalità va selezionato *"di norma fra i dirigenti di prima fascia in servizio"*
- nelle regioni, in cui la dirigenza è divisa in più fasce, la nomina va fatta ricadere su chi è a *"capo di un ufficio suddiviso al suo interno in altre strutture"* organizzative con un altro dirigente al vertice.

Il dato principale è fornito dal peso dei compiti a carico del *"prescelto"*, che potrà essere riferimento di **ammende per responsabilità dirigenziale e disciplinare**: se risulta un reato di corruzione negli uffici sottoposti al suo controllo, il responsabile che non ha verificato l'attuazione delle procedure scritte nel piano anticorruzione potrà essere sospeso dal servizio fino ad un anno ed essere chiamato dalla Corte dei Conti a rispondere di danno erariale.

I CRITERI

- sono banditi da questo ruolo i dirigenti degli uffici di collaborazione diretta con vertici politici, poiché avrebbero un rapporto di favore con l'autorità politica, ma in generale è preferibile evitare l'incarico a dirigenti a contratto; meglio i titolari di *"posizioni di relativa stabilità"*, anche per non intaccare la possibile applicazione delle sanzioni
- nella selezione è preferibile escludere chi presiede strutture con uffici che si occupano di contratti o gestione del patrimonio, visto che sono ritenuti dalla circolare settori *"più esposti al rischio della corruzione"* e il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, perché in conflitto d'interessi.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 22-11-2012) 04-02-2013, n. 2512

2 Marzo 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -

Dott. MANNA Antonio - Consigliere -

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere -

Dott. BERRINO Umberto - rel. Consigliere -

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29682/2007 proposto da:

VIRGINIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell'avvocato BOURSIER NIUTTA Carlo, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BELLIGOLI GIANPIERO, MURA ANTONIO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

P.A.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DEMARTIS Francesco, giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI;

- intimata -

avverso la sentenza n. 326/2007 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 04/06/2007 R.G.N. 260/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2012 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l'Avvocato ARMENTANO ANTONIO per delega CARLO BOURSIER NIUTTA;

udito l'Avvocato DE MARTIS FRANCESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, e ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 6/4/06 il giudice del lavoro del Tribunale di Tempio Pausania, accogliendo la domanda di P.A.D., infortunatosi sul lavoro, accertò la responsabilità della Virginio s.r.l., quale datrice di lavoro, e la condannò al risarcimento del danno biologico e morale, mentre rigettò la domanda di quest'ultima nei confronti della compagnia assicuratrice Reale Mutua, ritenendo che per i suddetti danni non vi era copertura assicurativa.

A seguito di impugnazione principale della Virginio s.r.l. e di impugnazione incidentale del lavoratore, la Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 23/5 - 4/6/07, ha rigettato il gravame proposto dalla datrice di lavoro ed ha, invece, accolto quello del P., dichiarando che la responsabilità dell'infortunio era da ascrivere anche al preposto B.P., condannandolo in solido con la società al

risarcimento del danno, come determinato dal primo giudice, incrementato degli interessi legali, con decorrenza dalla sentenza di primo grado al saldo.

Ha spiegato la Corte che l'accertata violazione delle doverose cautele antinfortunistiche era da addebitare anche alla condotta del preposto B., il quale non aveva verificato i macchinari, aveva costretto i dipendenti a lavorare in condizioni estremamente precarie dal punto di vista della sicurezza e non si era preoccupato di verificare che venissero adottati i dispositivi di sicurezza;

inoltre, la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione dell'azione nei confronti del B., sia perché sollevata da un terzo, vale a dire la società assicuratrice, sia perché il corso della stessa era stato interrotto con la richiesta risarcitoria nei cinque anni dall'infortunio; infine, i giudici d'appello hanno condiviso la decisione del primo giudice di rigettare la domanda proposta per il danno differenziale nei confronti della società assicuratrice, in quanto la copertura assicurativa concerneva solo i danni rilevanti ai fini del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, e non anche il danno biologico, contemplato dal D.Lgs. n. 38 del 2000, entrato in vigore in epoca successiva alla sottoscrizione della polizza assicurativa che, sotto tale aspetto, era rimasta invariata nel tempo.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società Virginio S.r.l., che affida l'impugnazione a quattro motivi di censura.

Resiste con controricorso P.A.D..

Entrambe le parti depositano memoria.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo la ricorrente, nel sostenere che la polizza assicurativa oggetto di causa le garantiva anche la copertura del danno biologico e morale eventualmente causato ai propri dipendenti, denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. con riferimento al rigetto della domanda di manleva avanzata nei confronti della Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. e formula, al riguardo, il seguente quesito: "Una polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro a copertura della propria eventuale e residuale responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro (D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 10) comprende anche i danni biologico e morale senza che sia necessaria una clausola espressa di estensione della garanzia per tali danni. Essi, infatti, rientrano nella nozione di danno in quanto tale e, cioè, di tutte le conseguenze lesive dell'infortunio sulla persona del lavoratore che costituiscono, appunto, oggetto dell'assicurazione".

Il motivo è infondato.

Invero, si è già avuto modo di affermare (Cass. Sez. Lav. n. 16376 del 18/7/2006) che "l'interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione in ordine alla portata ed all'estensione del rischio assicurato rientra tra i compiti del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed assistita da congrua motivazione.

(Nella specie per il periodo sottratto "ratione temporis" al disposto del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 (che ha ricondotto il danno biologico nella copertura assicurativa obbligatoria), la corte di merito aveva ritenuto che l'ambito della copertura assicurativa in caso di infortunio sul lavoro riguardasse unicamente il danno patrimoniale collegato alla riduzione dell'attività lavorativa, e non anche il danno biologico e il danno morale)".

Si è, altresì, statuito (Cass. Sez. Lav. n. 7593 del 15/5/2003) che "nella interpretazione della clausola di un contratto di assicurazione, con il quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne il datore di lavoro per quanto questi sia tenuto a pagare a norma del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 e

11, il giudice del merito deve individuare la volontà delle parti, secondo i criteri di cui all'art. 1362 cod. civ., e segg., tenendo presente il contenuto normativo delle disposizioni legali, cui le parti hanno rinviato, al momento della stipula del contratto di assicurazione e, in particolare, ai fini della inclusione nella manleva anche del danno biologico e del danno morale, del fatto che l'art. 10 del citato D.P.R., nel regime anteriore al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, afferma la responsabilità civile del datore di lavoro per tali componenti del danno sottraendola alla copertura dell'assicurazione antinfortunistica obbligatoria".

Nel caso in esame rimane, pertanto, insuperata la deduzione della Corte di merito, la quale, con interpretazione ermeneutica corretta e con argomentazione logica, ha ben spiegato che, trattandosi di polizza stipulata precedentemente all'epoca del riconoscimento normativo (D.Lgs. n. 38 del 2000) del danno biologico, il riferimento in essa a quanto l'impresa assicuratrice era tenuta a pagare ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 ed 11, non poteva avere altro significato che quello limitato al tipo di prestazioni allora erogabili, vale a dire quelle riferibili al danno patrimoniale.

2. Col secondo motivo, nel sostenere che l'obbligo datoriale di far osservare le norme per la prevenzione degli infortuni non comporta una continua vigilanza nell'esecuzione di ogni attività, nè il dovere di affiancamento di un preposto, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. con riferimento all'art. 2087 c.c.. A conclusione del motivo la medesima formula il seguente quesito di diritto: "In tema di responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio sul lavoro subito da un suo dipendente, l'obbligo del datore stesso di vigilare affinché siano impediti atti o manovre rischiose del dipendente nello svolgimento del suo lavoro e di controllare l'osservanza da parte dello stesso delle norme di sicurezza e dei mezzi di protezione non comporta una continua vigilanza nell'esecuzione di ogni attività, nè il dovere di affiancare un preposto ad ogni lavoratore impegnato in mansioni richiedenti la prestazione di una sola persona o di organizzare il lavoro in modo da moltiplicare verticalmente i controlli fra i dipendenti, richiedendosi solo una diligenza rapportata in concreto al lavoro da svolgere e cioè all'ubicazione del medesimo, all'esperienza e specializzazione del lavoratore, alla sua autonomia, alla prevedibilità della sua condotta, alla normalità della tecnica della produzione".

3. Col terzo motivo, nel sostenere la necessità anche di una valutazione del concorso colposo del lavoratore nella verifica degli infortuni sul lavoro alla luce delle novità legislative introdotte dal D.Lgs. n. 626 del 1994, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c., proponendo il seguente quesito di diritto: "In caso di infortunio sul lavoro la valutazione della condotta posta in essere da parte del lavoratore, ai fini del riconoscimento del concorso di colpa, deve essere fatta anche alla luce delle novità legislative introdotte con il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, che pongono, anche a carico del lavoratore, particolari obblighi attivi in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro e che fanno mutare il ruolo del lavoratore stesso che da soggetto passivo della sicurezza transita al ruolo attivo. Di tale fatto occorre tener conto, con il possibile riconoscimento di un concorso di colpa prevalente da parte del lavoratore nella determinazione dell'infortunio".

Atteso che le questioni poste col secondo e col terzo motivo di censura comportano la disamina di problematiche giuridiche connesse è opportuna una loro trattazione unitaria.

Entrambi i motivi sono infondati.

Si è, infatti, affermato (Cass. Sez. Lav. n. 1994 del 13/2/2012) che "il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza; pertanto, la condotta imprudente del lavoratore attuativa di uno specifico ordine di servizio,

integrando una modalità dell'iter produttivo del danno imposta dal regime di subordinazione, va addebitata al datore di lavoro, il quale, con l'ordine di eseguire un'incombenza lavorativa pericolosa, determina l'unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso".

Si è, altresì, statuito (Cass. sez. lav. n. 4656 del 25/2/2011) che "le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere".

Orbene, nella fattispecie l'indagine compiuta dalla Corte di merito in maniera esente da vizi di natura logico-giuridica ha consentito di accertare, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, non solo la responsabilità di quest'ultima in ordine al grave infortunio occorso al lavoratore, per effetto del quale il medesimo subì la perdita di un occhio, ma anche un concorso di colpa del preposto B., per cui se ne deduce che correttamente i giudici d'appello sono giunti alla conclusione che nessun elemento di colpa era ravvisabile nel comportamento del lavoratore in merito alla produzione dell'evento lesivo verificatosi in suo danno, dal momento che questi non aveva fatto altro che ubbidire a precise direttive datoriali tramite gli ordini del preposto B..

4. Con l'ultimo motivo è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2059 c.c., con riferimento alla sussistenza e risarcibilità del danno morale. In particolare, la ricorrente si duole sia della conferma della condanna risarcitoria, nonostante la eccepita mancanza di prova in merito alla ritenuta sussistenza del danno morale, sia del disposto cumulo degli accessori di legge, asserendo che il credito da danno biologico e morale non costituisce un credito da lavoro per il quale possa applicarsi l'art. 429 c.p.c..

A conclusione del motivo sono posti i seguenti quesiti di diritto:

"Pur essendo il danno morale suscettibile di risarcimento anche a prescindere dall'accertamento di un reato deve essere, comunque, fornita una prova precisa e puntuale in ordine alla sussistenza e all'entità del danno lamentato". "Il credito del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro, volto al risarcimento del danno biologico e morale derivatogli in occasione di un infortunio sul lavoro, non ha natura giuridica di credito di lavoro, trovando nel rapporto di lavoro soltanto l'occasione di contatto sociale che ha determinato la sua insorgenza, ma ha natura di credito risarcitorio; ne consegue che, avendo la sentenza di liquidazione del credito operato la trasformazione di esso, ex art. 2043 c.c., da credito di valore in credito di valuta, dalla data della sentenza e fino al pagamento il danno da ritardo è disciplinato non dall'art. 429 c.p.c., comma 3, ma dall'art. 1224 c.c., che esclude il cumulo tra interessi e rivalutazione".

Il motivo è infondato.

Anzitutto, il danno morale, rappresentato dalle inevitabili conseguenze pregiudizievoli scaturite dalla perdita di un occhio, è stato correttamente ricondotto dalla Corte territoriale alla verificata

sussistenza della colpa della datrice di lavoro nella determinazione del sinistro che comportò una tale grave menomazione fisica al proprio dipendente, per cui la medesima non poteva essere esentata dal ristoro effettivo di tutti i danni provocatigli a causa delle sue accertate colpevoli omissioni nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

Quanto al secondo rilievo, concernente la dedotta questione del divieto di cumulo degli accessori, si osserva che questa Corte ha già chiarito (Cass. Sez. Lav. n. 14507 dell'1/7/2011) che "la domanda proposta dal lavoratore contro il datore di lavoro volta a conseguire il risarcimento del danno sofferto per la mancata adozione, da parte dello stesso datore, delle misure previste dall'art. 2087 cod. civ., non ha natura previdenziale perchè non si fonda sul rapporto assicurativo configurato dalla normativa in materia, ma si ricollega direttamente al rapporto di lavoro, dando luogo ad una controversia di lavoro disciplinata quanto agli accessori del credito dall'art. 429 cod. proc. civ., comma 2. Ne consegue che non opera il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione stabilito per i crediti previdenziali dalla L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6". (conforme a Cass. Sez. Lav. n. 3213 del 18/2/2004).

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno poste a suo carico nella misura liquidata come da dispositivo.

Non va, invece, adottata alcuna statuizione nei confronti della società Reale Mutua Assicurazioni rimasta solo intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese nei confronti di P.A.D. nella misura di Euro 4000,00 per compensi professionali e di Euro 40,00 per esborsi, oltre IVA e CPA ai sensi di legge. Nulla per le spese nei confronti della Reale Mutua Assicurazioni.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2013

Corso di formazione/aggiornamento - Follonica (GR) - 11.04.2013

2 Marzo 2013

Giovedì 11 aprile 2013

Comune di Follonica (GR)

Sala ex Casello Idraulico

Via Roma 1

Con la collaborazione del Comune di Follonica (GR)

Quote di partecipazione al corso:

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

€ 160,00 (*) ()** se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all'Associazione alla data del 31.12.2012 con rinnovo anno 2013 già pagato al 14.01.2013. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)

€ 210,00 (*) () (***)** se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l'anno 2013 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l'Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l'accesso all'area riservata del sito www.annamessi.it ed un'assicurazione per colpa grave.

€ 270,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

La quota d'iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

- Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
- Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
- Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: Corso Follonica - 2013 o numero fattura

(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell'anno la eventuale quota di iscrizione all'Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l'annualità successiva.

L'Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L'iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.





Fontana Lazzaro

- Resp. Servizio Notifiche dell'Unione Colline Matildiche
- Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.
- Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA

Il Messo Comunale

- Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

- Art. 137 c.p.c.: il rispetto della privacy nel procedimento di notificazione
- Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
- Art. 139 c.p.c. : notificazione nella residenza, dimora e domicilio

Concetto di dimora, residenza e domicilio

- Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi

La sentenza della Corte Costituzionale 3/2010

La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

- Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
- Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella Repubblica
- Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
- Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta "tradizionale"

- Ambito di applicazione della L. 890/1982
- Attività del Messo Comunale e attività dell'Ufficiale Postale

La notificazione a mezzo posta elettronica

- Art. 149 bis c.p.c. ed il Codice della Amministrazione Digitale (D. Lgs 82/2005)

La mera trasmissione di atti a mezzo posta elettronica

La PEC

La firma digitale

La notificazione a mezzo posta elettronica

- Le novità introdotte dalla “Legge di Stabilità” 2013 (L. 228/2012)

La notificazione degli atti tributari

- Il D.P.R. 600/1973

L'Art. 60 del D.P.R. 600/1973

L'Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)

- Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
- Il D.P.R. 602/1973

L'Art 26 del D.P.R. 602/1973

- La sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012

Cenni sull'Albo on Line

- Le raccomandazioni del Garante della privacy contenute nella delibera n. 88/2011
- Il diritto “all'oblio”

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L'iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l'Associazione provvederà ad effettuare l'esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall'Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: [L'attività Formativa dell'Associazione 2013](#)

Scarica: [MODULO DI PARTECIPAZIONE Follonica 2013](#)

Vedi: [Video della Giornata di Studio](#)

Corso di formazione Udine - 21.03.2013

2 Marzo 2013

Giovedì 21 marzo 2013

Comune di Udine

SALA POLIFUNZIONALE

V^ CIRCOSCRIZIONE

Via Veneto 164

Orario:

9:00 - 13:00 14:00 - 17:00

Con la collaborazione del Comune di Udine

Quote di partecipazione al corso:

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

€ 160,00 (*) ()** se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all'Associazione alla data del 31.12.2012 con rinnovo anno 2013 già pagato al 14.01.2013. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)

€ 200,00 (*) () (***)** se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l'anno 2013 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l'Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l'accesso all'area riservata del sito www.annamessi.it ed un'assicurazione per colpa grave.

€ 270,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

La quota d'iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

- Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
- Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
- Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: Corso Udine 2013 o numero fattura

(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell'anno la eventuale quota di iscrizione all'Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l'annualità successiva.

L'Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L'iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un

apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Durì Francesco

- Resp. Servizio Notifiche del Comune di Udine
- Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.
- Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Il Messo Comunale

- Obblighi e competenze e responsabilità
- Qualifica soggettiva di pubblico ufficiale (art. 357, c.p.)

LA NOTIFICA ON LINE - NUOVE MODALITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE SULLA "STABILITA'" del 24.12.2012

Il procedimento di notificazione:

- Art. 137 c.p.c.: il rispetto della privacy nel procedimento di notificazione
- Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
- Notificazione nella residenza, dimora e domicilio
- L'art. 139 c.p.c. e criteri presenziali
- Concetto di dimora, residenza e domicilio
- Notifica a persone diverse dal destinatario (familiari, addetti alla casa o all'ufficio)
- Notificazione in caso di irreperibilità o di rifiuto a ricevere la copia dell'atto (art. 140 c.p.c) e l'interpretazione della giurisprudenza: le novità alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale (gennaio 2010)
- Notificazione presso il domiciliatario (art. 141 c.p.c)
- Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella repubblica (art. 142 c.p.c.)
- Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.)
- Notificazioni alle amministrazioni statali (art. 144 c.p.c.)
- Notificazione alle persone giuridiche (art. 145 c.p.c) e novità introdotte dalla L. 263/2005 : analisi delle pronunce giurisprudenziali in tema di notificazione a persone giuridiche
- Il ritiro degli atti presso la casa comunale (da parte di terzi e intestatari)

La notificazione a mezzo del servizio postale

- Attività del messo e attività dell'ufficiale postale: ambito di applicazione della L. 890/1982 - Analisi delle diverse casistiche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali
- Le modifiche all'art. 149 c.p.c.
- Il nuovo art. 149 bis c.p.c e la notificazione a mezzo posta elettronica
- La notificazione delle violazioni al Codice della Strada: le novità introdotte dall'art. 36 della L. 120/2010 " Disposizioni in materia di sicurezza stradale"
- Soggetti - I nuovi termini per le notifiche - Validità delle notificazioni

La notificazione degli atti tributari

- Normativa speciale prevista dal D.P.R. 600/1973
- L' art. 60 D.P.R. 600/1973 dopo le modifiche introdotte dall'art. 2, c. 1 del D.L. 40/2010 convertito in L. 73/2010, dall'art. 38 del D.L. 78/2010 conv. In L. 122/2010
- Le disposizioni introdotte dalla L. 296/2006: l'art. 1, comma 158 - 160 della Legge Finanziaria 2007 (individuazione dei soggetti che possono procedere alla notificazione degli atti di accertamento dei tributi locali e degli atti di invito al pagamento di entrate extratributarie di Comuni e Province e relative problematiche)

EVOLUZIONE DELLA FIGURA DEL MESSO COMUNALE IN SENSO "DIGITALE"

La pubblicazione di atti e documenti all'albo on line

- Le novità introdotte dall'art. 32 della L. 69/2009: la pubblicazione legale sul sito web a partire dal 1 gennaio 2011 - Aspetti problematici
- Il Nuovo Codice dell'Amministrazione digitale: cosa pubblicare all'albo, originali e copia, il valore del pdf
- La trasmissione informatica di documenti: le modifiche apportate agli art. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 82/2005
- La referta di pubblicazione all'albo on line: che può firmare ma, soprattutto, come firmare - Le modifiche introdotte dall'art. 1 del D. Lgs. 235/2010: la firma elettronica
- Le recentissime novità in materia di posta elettronica certificata e l'introduzione dell'art. 149 bis del c.p.c. ovvero la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata
- Le problematiche conseguenti alla modifiche apportate all'art. 26 del DPR 602/1973: la notifica delle cartelle esattoriali a mezzo PEC
- Le raccomandazioni del Garante privacy contenute nella delibera n. 88/2011 : i limiti temporali, il rispetto del diritto all'oblio, le responsabilità
- Risposte ai quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L'iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link "Iscrizione on line" a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l'Associazione provvederà ad effettuare l'esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall'Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: [L'attività Formativa dell'Associazione 2013](#)

Scarica: [MODULO DI PARTECIPAZIONE UDINE 2013](#)

Vedi: [Fotografie del Corso di formazione](#)

Vedi: [Video della Giornata di Studio](#)